

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1997

**Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO
del Vice Presidente Nicola VENDOLA
e del Vice Presidente Filippo MANCUSO**

INDICE**Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*. . . Pag. 3, 38**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*. Pag. 17, 18IACOBELLIS (*Alleanza nazionale*), *deputato* . . . 18MISSERVILLE (*Alleanza nazionale*), *senatore* . . . 17**Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Giannicola Sinisi**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*. Pag. 3, 7
8 e *passim**SINISI sottosegretario di Stato* Pag. 3, 6,
11 e *passim*BORGHEZIO (*Lega Nord per l'indip. della Padania*), *deputato* 7, 8CARRARA (*CCD-CDU*), *deputato* 10CENTARO (*Forza Italia*), *senatore* 27CURTO (*Alleanza nazionale*), *senatore* 30, 33, 37DE SANTIS (*Fed. Cristiano Dem.-CCD*),
senatore 9DIANA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* 27FIGURELLI (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* 33FIRRARELLO (*Fed. Cristiano Dem.-CDU*),
senatore 32GAMBALE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato* 26GRECO (*Forza Italia*), *senatore* 28, 34 35IACOBELLIS (*Alleanza nazionale*), *deputato* 8LUMIA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato* 19MANCUSO (*Forza Italia*), *deputato* 32MUNGARI (*Forza Italia*), *senatore* 19, 20NOVI (*Forza Italia*), *senatore* 20, 25PELELLA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* 9SAPONARA (*Forza Italia*), *deputato* 32VENDOLA (*Rif. com.-Progressisti*), *deputato* 18VERALDI (*PPI*), *senatore* 34**Convocazione della Commissione**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore* Pag. 39

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Presidenza del Presidente DEL TURCO

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 23 gennaio ha stabilito, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento provvisorio, che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Margherita Vallefucio e del professor Arturo Bianco e della collaborazione a tempo parziale del dottor Alessandro Pansa. Propongo conseguentemente, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento provvisorio, che i suddetti collaboratori possano assistere ai lavori della seduta odierna. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Giannicola Sinisi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Sinisi.

Ricordo che da questo momento è in funzione l'impianto audiovisivo a circuito interno.

Do senz'altro la parola per la relazione introduttiva al sottosegretario Sinisi.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Rivolgo anzitutto un saluto a tutti i componenti della Commissione antimafia di questa legislatura. Ho preparato alcune brevissime note introduttive per fornire quei dati di analisi necessari e sulla base dei quali poter muovere eventuali osservazioni o domande.

Il nuovo Governo ha proceduto alla nomina del Presidente della commissione centrale prevista dall'articolo 10 della legge n. 82 del 1991 nella persona di un Sottosegretario di Stato, conferendomi il relativo incarico. Ho iniziato a svolgere questa attività con la seduta del 5 giugno 1996 ed ho subito avvertito l'esigenza di dare alla commissione nuovi indirizzi di carattere generale ai quali è stata dedicata un'apposita seduta

svoltasi il 20 e il 21 luglio scorso e durante la quale sono stati affrontati alcuni nodi maturati nell'esperienza applicativa degli anni passati.

Ho avuto anche modo di constatare alcune prassi disapplicative, alcuni mal funzionamenti di carattere endemico ed altri scaturenti dalle modalità di attuazione delle norme che disciplinano il sistema. Più in generale ho rilevato un'insufficiente selettività del sistema di ammissione allo speciale programma di protezione e un'analoga insufficiente attenzione alle condizioni che consentono il mantenimento del programma. Tali considerazioni sono state condivise dal Ministro dell'interno nella presentazione al Parlamento nello scorso mese di settembre della relazione semestrale relativa allo stato di applicazione dei programmi di protezione e si sono tradotte in linee di indirizzo anche politico di maggior rigore, inteso non nel senso di una volontà preconcepita di ridurre i grandi numeri che certamente costituiscono una condizione di sofferenza del sistema, bensì nel senso di una maggiore puntualità nella verifica della sussistenza dei presupposti necessari per accedere e permanere nel sistema di protezione, anche al fine di apprestare migliori garanzie di sicurezza a chi è protetto a giusta ragione.

Circa il dato statistico riferito al periodo che mi riguarda come Presidente della commissione centrale, posso riferire che su 124 proposte di ammissione al programma, 89 sono state accolte e 35 rigettate; su 413 verifiche del programma alla scadenza, in 108 casi non è stata disposta la proroga, 26 programmi sono stati interrotti durante la loro validità per rinuncia o revoca e in 29 casi la cessazione di validità ha riguardato soggetti diversi dal collaboratore (familiari o altre persone) in quanto alcuni programmi erano stati estesi per ragioni di pericolo connesse alla relazione che queste persone avevano con il collaboratore di giustizia. Sono state disposte autonomamente 49 estensioni di programma ai familiari dei collaboratori originariamente non ricompresi nel programma stesso.

Circa il caso di mancata proroga del programma alla scadenza, sono state previste misure di reinserimento sociale consistenti nella prosecuzione delle sole misure di assistenza economica per un periodo di norma non superiore ai sei mesi, per favorire l'uscita dal programma con il minor trauma possibile. Devo dire che, per contro, non è corrisposto un analogo comune sentire da parte delle autorità proponenti, tant'è che nell'ultimo semestre del 1996 sono state inoltrate 140 richieste di misure urgenti al Capo della polizia, per di più riguardanti 950 familiari, con un rapporto ben superiore rispetto a quello consolidato tra collaboratori e familiari. Si tratta di una previsione che non si discosta affatto da quella dei semestri precedenti in cui le richieste di misure urgenti sono state rispettivamente 150 e 149.

Anche nell'ultimo semestre il maggior numero di richieste di misure urgenti proviene da Napoli e Catania. Napoli ha presentato 29 richieste e Catania 16. Inoltre da Palermo sono pervenute 14 richieste, da Milano 11 richieste, da Catanzaro 8, da Bari 8, da Reggio Calabria 7, da Lecce 5 e così via.

Nello stesso periodo si sono registrate 107 proposte di definizione dello speciale programma di protezione, tutte avanzate dalle autorità

giudiziarie, a testimoniare il maggior interesse per le misure urgenti rispetto al programma, di cui rappresentano spesso un'inammissibile anticipazione, senza riguardo per l'estrema difficoltà di recedere dalle misure che in concreto hanno già svolto i propri effetti nel tempo.

Per quanto riguarda i pareri pervenuti dal Procuratore nazionale antimafia, 141 hanno riguardato misure d'urgenza (137 a favore e 4 contrari) e 139 sono stati formulati in relazione alle proposte di programma (128 favorevoli e 11 contrari).

Il dato di tendenza emergente riguarda l'aumento del numero dei familiari inseriti nel programma di protezione. Nell'ultimo semestre infatti i collaboratori sono aumentati solo di 29 unità, mentre i familiari sono aumentati di ben 750 unità. Si tratta di un dato preoccupante perchè la commissione non ha sostanzialmente strumenti per verificare la sussistenza di obiettive condizioni di pericolo in cui i familiari si trovano nella fase di formulazione della richiesta di adozione o di estensione del programma, se non attraverso l'esame del grado di parentela o di altre circostanze obiettive. Nè sembra comprendersi questa volontà di sottoporre a protezione familiari e congiunti per impedire qualsiasi forma di ritorsione che in ogni caso può riguardare soggetti diversi da quelli sottoposti al programma e con i quali il collaborante ha un vincolo di qualsivoglia natura.

Al 31 dicembre 1996 erano ormai 1.214 i collaboratori provenienti dal mondo del crimine e 59 i testimoni. Per quanto riguarda la posizione giuridica dei primi, 739 erano liberi, 267 detenuti in istituti penitenziari e 150 soggetti alle misure alternative, 47 erano agli arresti domiciliari, 11 infine detenuti per ragioni di sicurezza in strutture extracarcerarie, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e dell'articolo 13-bis della legge n. 82 del 1991. Inoltre si sono registrati nell'ultimo semestre 182 casi di violazioni comportamentali di varia natura. Devo dire che un impegno significativo è stato richiesto alle forze dell'ordine per le traduzioni dei collaboratori in vista delle citazioni per motivi di giustizia e per impegni processuali. Nell'ultimo semestre sono state 7.500 e solo 263 i collegamenti a distanza che hanno riguardato 487 soggetti escussi. Le autorità giudiziarie che maggiormente hanno fatto ricorso allo strumento della videoconferenza sono state quelle di Palermo, Catania, Napoli e Caltanissetta.

Sulla base dei dati che vi ho fornito è stato già possibile formulare un orientamento circa le linee di indirizzo con cui procedere. Alla luce di alcuni episodi che hanno sollecitato reazioni dell'opinione pubblica e del mutamento di orientamento determinato dall'insediamento della una nuova presidenza della commissione centrale, conseguente alla formazione dell'attuale Governo, mi sono persuaso innanzi tutto della necessità di una verifica dell'attività svolta e delle proposte esaminate in passato dalla commissione centrale. Al fine di individuare i criteri da utilizzare in futuro e di formulare proposte migliorative riguardanti la stessa commissione è necessaria un'analisi che tenga conto di come si è atteggiata in passato la magistratura e di come la commissione ha recepito le richieste dell'autorità giudiziaria. Un dato sicuramente significativo, relativo agli ultimi sei mesi, riguarda la Procura nazionale antimafia che,

attraverso i suoi pareri, non ha certamente svolto una funzione di filtro, come pure sarebbe stato auspicabile. Analogamente, anche se comprensibilmente, ho verificato la mancanza di comune sentire, precedentemente indicata, nella valutazione delle violazioni dei collaboratori di giustizia, che la commissione tiene invece in gran considerazione, talchè ci siamo trovati spesso ad operare in distonia rispetto ai pareri dell'autorità giudiziaria proponente e della Procura nazionale antimafia perchè noi riteniamo che la commissione di reati, pur essendo un indice importante, non rappresenti di per sè motivo di esclusione dal programma di protezione. Posso far riferimento a numerosi casi in cui l'abbandono del domicilio protetto da parte dei collaboratori di giustizia è stato avvertito come una violazione di scarso spessore, mentre a nostro avviso si tratta di una violazione molto grave.

Devo registrare e portare immediatamente alla vostra attenzione un progressivo incremento della vigilanza delle forze di polizia nei confronti dei collaboratori di giustizia sottoposti al programma di protezione, non solo a fini di sicurezza, come avveniva anche in passato, ma rispetto ai comportamenti tenuti, con un'accentuazione dunque della verifica di violazioni, anche costituenti reato. La constatazione di reati, portata all'attenzione dell'opinione pubblica ed interpretata come un dato negativo, da un osservatore attento dovrebbe essere valutata in modo assolutamente positivo come sintomo della capacità di vigilare anche su soggetti per i quali è previsto un sistema di occultamento nella società civile. I casi emblematici di Ferone, Rapisarda e Tagliente, che hanno destato preoccupazione e di cui avete sicuramente sentito parlare perchè hanno richiamato l'attenzione della cronaca e scosso l'opinione pubblica, dimostrano, visti dell'osservatorio che mi riguarda, la vigile attenzione delle forze di polizia sul comportamento dei collaboratori di giustizia durante il periodo di sottoposizione al programma di sicurezza.

Presidenza del vice presidente Vendola

(Segue SINISI). L'ultimo caso citato ha consentito la cattura di un latitante. La sollecitazione a verificare possidenze mobiliari non giustificate dalle erogazioni fornite dallo Stato ha attivato la vigilanza che ha portato all'arresto di un latitante e alla revoca del programma per il collaboratore di giustizia, tenendo presente come parametro che sempre di collaboratori si tratta ed è quanto mai fuorviante, anche per questi aspetti, la qualificazione di pentiti riportata spesso in varie sedi. Sarebbe certamente auspicabile che non venissero commessi reati da parte dei collaboratori di giustizia ma, dal mio osservatorio, non può che essere vista con favore la capacità delle forze di polizia, in un contesto complesso come quello del programma di protezione, di constatare la commissione di reati da parte dei collaboratori; situazione da cui occorre trarre poi tutte le conseguenze che ne derivano.

Sempre in relazione a fatti e discussioni degli ultimi tempi voglio dire che sto conducendo un'attenta analisi dell'operato della commissione centrale, anche al fine di valutare l'opportunità di mantenersi in certi limiti di riservatezza attualmente previsti dalla legge che possono essere ritenuti in buona parte ormai ingiustificati. L'esigenza della riservatezza infatti non si pone più dal momento che le prestazioni di sicurezza fornite dallo Stato hanno assunto i connotati della previsione normativa standardizzata e non sono previste disparità di trattamento tra i collaboratori nè vincoli di riservatezza per la conoscibilità da parte di terzi, tanto più se si tratta di organi preposti al sindacato ispettivo come il Parlamento. Queste le prime valutazioni e considerazioni dalle quali stiamo muovendo in direzione di una riforma normativa sulla quale preferirei non profferire parola, posto che ritengo di essere stato convocato in questa sede nella mia funzione di Presidente della commissione centrale e in tale veste credo di dover fornire tutte le spiegazioni ed i chiarimenti che mi saranno richiesti.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sinisi e raccomando ai colleghi stringatezza nella formulazione delle domande, considerando anche che il secondo punto all'ordine del giorno prevede l'audizione del dottor Manganelli.

BORGHEZIO. Signor Presidente, vorrei anzitutto approfondire il tema, affrontato positivamente dal sottosegretario Sinisi, dell'attività di verifica, come egli l'ha definita, dei comportamenti posti in essere dai collaboratori protetti. Non vi è chi non veda infatti che, almeno per una parte rilevante del periodo in cui sono state attuate le misure di protezione, sono trapelate notizie di episodi anche molto gravi, di comportamenti difformi da quelli che dovrebbero essere ascritti a persone che, in quanto collaboratori e in quanto protette e mantenute dallo Stato insieme ai loro familiari, non dovrebbero limitarsi a collaborare fattivamente nelle inchieste ma attenersi altresì a canoni comportamentali quantomeno ossequiosi nei confronti dell'ordinamento giuridico. Il Sottosegretario ha parlato di un *trend* positivo in riferimento all'accentuarsi delle verifiche; gli domando se non intenda dirci qualcosa di più sulle misure che dovrebbero essere adottate in futuro anche, e non secondariamente, in riferimento ai comportamenti di numerosi parenti, o persone comunque legate ai collaboratori, che sembrano costituire una zona grigia rispetto a questi controlli. Non appare chiaro che cosa lo Stato abbia fatto o intenda fare per evitare che questi nuclei si trasformino in realtà, non voglio dire in nuovi clan operativi, ma in gruppi di persone un po' sottratti al controllo. In qualche caso, addirittura, tali gruppi appaiono potersi giovare delle misure di protezione proprio per operare tranquillamente al di fuori o magari anche contro le norme di legge. Su questo ritengo che qualche suggerimento, qualche proposta, qualche indicazione più precisa per eventuali riforme normative debba essere fornita dall'esperienza e dalla valutazione che il Sottosegretario avrà certamente avuto occasione di fare.

Il primo tema apre però la possibilità di illustrare un'altra preoccupazione, ben più grave, che si collega alla scarsità o addirittura all'assenza di indicazioni circa i criteri di scelta nell'allocazione dei collaboratori di giustizia e dei loro congiunti o delle persone ad essi legate. Noi sappiamo quel che stabilisce la legge, conosciamo la richiesta ai sindaci dell'emissione di carte d'identità, ma questo meccanismo appare un po' incerto anche e soprattutto in relazione ad alcune preoccupazioni che derivano tra l'altro dall'esperienza non certo positiva della figura dei soggiornanti obbligati e poi delle persone sottoposte al soggiorno cautelare; questo in relazione a scelte, che appaiono essere piuttosto numerose in termini percentuali, di collocazione di tali collaboratori in aree diverse e molto lontane da quelle di provenienza. Abbiamo un caso eclatante in questi giorni in un'area del viterbese, ma mi riferisco soprattutto all'entità del numero di collaboratori di giustizia e di loro parenti collocati al Nord.

Vorremmo sapere in base a quali criteri si scelgono i comuni, se i sindaci e le autorità locali vengono consultati e soprattutto in base a quali valutazioni vengono scelte tali collocazioni, in particolare se si tiene conto della presenza in questi centri - in qualche caso anche piccoli - di forze dell'ordine adeguatamente preparate per poter svolgere quell'attività di vigilanza e di verifica dei comportamenti cui faceva riferimento il Sottosegretario.

Presidenza del presidente DEL TURCO

(Segue BORGHEZIO). Vorremmo sapere infine se è possibile avere una mappatura perlomeno provinciale, per quanto riguarda le regioni del Nord o comunque quelle di non tradizionale presenza mafiosa, relativamente alla collocazione dei collaboratori di giustizia in aree diverse da quelle di provenienza.

PRESIDENTE. Ricordo le regole del gioco: le domande sono effettuate a blocchi di quattro per consentire al Sottosegretario di rispondere con maggiore organicità e come tali devono essere brevi. Ovviamente, com'è accaduto recentemente al senatore Pettinato, se qualche collega si riconosce in una domanda già posta può rinunciare ad intervenire.

Annuncio inoltre che ho parlato adesso con il dottor Caselli il quale, per ragioni che potete comprendere, sarà qui mercoledì 5 febbraio alle ore 19. Comunque, alla fine della seduta, ci soffermeremo brevemente sul programma dei lavori.

IACOBELLIS. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei fare le mie congratulazioni al dottor Sinisi per la relazione introduttiva, esemplare, snella, secca ma puntuale, com'è nel suo stile. Credo

che ci dovremmo un po' tutti quanti uniformare a tale stile se vogliamo veramente operare in maniera efficiente.

La prima domanda si riferisce al caso del boss Annacondia. Su un giornale a tiratura nazionale (all'interno del quale c'è addirittura una rubrica chiamata «Lo sfogo del pentito», e non entro nel merito di una simile iniziativa) ho letto la lettera che questo pentito da 500.000 lire al mese ha inviato al presidente del Tribunale. Credo che al pentito debba essere riconosciuto tutto quello che la legge prevede, ma non so se gli sia consentito scrivere una lettera ad un giornale, peraltro in chiave, in codice. Io sono un dilettante, però in tale lettera si rilevano strane affermazioni, allorquando egli dice: «mia moglie parla per me» o: «ho sempre aiutato economicamente i lavoratori» e poi prega di non pubblicare la foto che evidentemente ha inviato al giornale.

La domanda è la seguente: quest'attività del pentito Annacondia è stata preventivamente vagliata ed autorizzata? Vi rendete conto che ci troviamo di fronte a un boss che ha confessato qualcosa come 40 omicidi? Vi rendete conto che egli mantiene alto quello che lui chiama il suo carisma? Lo stesso giornale parla appunto del grandissimo carisma che circonda il boss.

Mi chiedo inoltre se è vero che questo pentito percepisce 500.000 lire al mese. Se non è vero sarebbe opportuno correggere la notizia: questi sono i risultati di quando si consente ad un personaggio del genere di tenere una rubrica su un giornale a larga tiratura. Se invece la notizia è vera, come mai c'è una tale disparità di trattamento tra Annacondia e Di Maggio? Forse perchè Di Maggio rivela e collabora in alcuni processi, mentre Annacondia parla in altri? Non so se la domanda dev'essere rivolta a lei o al dottor Manganelli; io la rivolgo a lei, sottosegretario Sinisi, perchè comunque ritengo che possa darmi una risposta data la sua professionalità e puntualità.

DE SANTIS. Intendo soltanto chiedere al Sottosegretario quale sia la sua opinione rispetto all'ipotesi di rinforzare adeguatamente la DIA, ai fini di un coordinamento sicuramente più efficace, per evitare un'inutile sovrapposizione dei molteplici organismi investigativi. Questi possono derivare forse dal fatto che, in presenza delle prime dichiarazioni di intenti a collaborare da parte di un pregiudicato, subito si procede da parte dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ad attuare misure di vigilanza delle abitazioni e dei familiari, dando per scontato che la collaborazione sia meritevole di tutela e rendendo difficile un eventuale ripensamento da parte dell'ufficio in merito a queste misure di protezione. Cosa pensa allora del fatto che esiste una molteplicità di servizi di protezione?

PELELLA. Sottosegretario Sinisi, lei sa come noi, meglio di noi, che nella serata di domenica ad Ercolano, una città della provincia di Napoli che fa parte del mio collegio elettorale e che è stata ed è tuttora terreno di azione di clan camorristici molto forti malgrado abbiano subito dei colpi, un giovane sedicenne figlio di un collaboratore di giustizia dal percorso e dal comportamento molto contraddittorio è stato barbara-

mente ucciso. Il giovane è Ciro Zirpoli, figlio del collaboratore di giustizia Leonardo Zirpoli che era affiliato ed aveva anche un ruolo di rilievo nel clan camorristico Ascione. Dalla stampa si apprende che i familiari dello Zirpoli erano stati ripetutamente minacciati.

Le pongo allora il seguente quesito: tenuto conto dell'esperienza siciliana, con l'uccisione di familiari e parenti dei pentiti (quindi il fenomeno della vendetta era direi più corposo in Sicilia, meno evidente, anche se con alcuni segni, in Campania), tenuto conto anche dei precedenti, se tali possono essere definite le intimidazioni e le minacce ai parenti del collaboratore Zirpoli, che cosa è stato fatto nella fattispecie per individuare i casi, o per applicare al meglio quei criteri a cui lei ha fatto riferimento? Un fatto del genere nella provincia di Napoli ha un significato che, mi si consenta, travalica anche lo stesso episodio. A mio giudizio questa iniziativa vuole avere anche un significato di più vasta intimidazione in una città che era stata piegata per decenni ai voleri della criminalità organizzata. Tra l'altro il consiglio comunale precedente all'attuale era stato sciolto per infiltrazione camorristica.

Pertanto, sulla base della lezione siciliana, perchè non si è adottato anche in Campania, nel caso del soggetto in questione, un programma di protezione, pur esistendo dei precedenti? È un segnale molto preoccupante, tenuto conto - lo dico come pura annotazione a margine - che questa è un'area che sarà interessata da interventi tesi a favorirne lo sviluppo e a rilanciare investimenti; con un clima pesante le cose si complicheranno.

CARRARA. La legge sui collaboratori di giustizia, ma anche le disposizioni satelliti strettamente connesse, che vanno dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al regolamento che ha modificato tutta la prassi circa le modalità operative della stessa commissione *ex* articolo 10 della legge n. 82 del 1991, partono da un presupposto, mirano cioè alla dissociazione di pezzi forti delle consorterie mafiose. Di fatto questo non è avvenuto completamente perchè qualcosa non ha funzionato in ordine al metodo, al merito ed anche alla gestione dei collaboratori di giustizia. Sicuramente noi abbiamo problemi di quantità; è stato detto da più parti che un collaboratore al giorno non toglie la mafia di turno - infatti la mafia colpisce ancora sia in Sicilia che in altre parti del territorio dello Stato - ma il problema è anche di qualità, perchè sono stati sicuramente alimentati i fenomeni del falso pentitismo e anche delle dichiarazioni incrociate dei pentiti, laddove esse non sono quelle previste dal codice di procedura penale, *ex* articolo 192, ma sono le dichiarazioni che si possono concertare in *camera caritatis*.

Siccome il problema principale da più parti avvertito è quello di sganciare il momento della protezione da quello della premialità, anche per l'interconnessione, l'interdipendenza che c'è tra ammissione al programma di protezione e fruibilità in concreto dei benefici penitenziari, chiedo al Sottosegretario se non ritiene opportuno svincolare i benefici penitenziari dalla titolarità o meno del programma di protezione; e poi se non ritiene di intervenire sotto il profilo amministrativo per rendere più selettivo l'accesso al programma di protezione, attraverso una istrut-

toria più approfondita, ovvero se ritiene necessario soltanto l'intervento legislativo che modifichi il novero dei reati per i quali è possibile la protezione, e cioè limitandolo alle associazioni *ex* articoli 416 e 416-*bis* del codice penale e ai reati ad essi connessi, cioè quelli agevolativi, che sono il mezzo per il raggiungimento delle finalità dei reati associativi di cui ho detto prima.

SINISI. Rispondo nell'ordine alle domande rivoltemi, anche se non vi sarà una corretta *consecutio* tra gli argomenti. L'onorevole Borghesio poneva la questione dell'attività di verifica dei comportamenti dei collaboranti. Penso che il dato statistico che vi ho fornito sia sufficientemente sintomatico di cosa in concreto ha significato il maggiore rigore di questo Governo e della commissione che io presiedo, rigore non soltanto annunciato al Parlamento, ma esercitato attraverso gli organi amministrativi e attraverso la commissione in particolare. Oltre 100 sono stati i programmi non ammessi o per i quali non è stata prorogata la validità; devo dire non senza conseguenze, posto che questa circostanza non ha trovato una facile concertazione con le autorità giudiziarie, che spessissimo sono state di diverso avviso, nè con gli stessi interessati, ovviamente, che hanno protestato nelle diverse forme, talune ortodosse come quella del ricorso all'autorità amministrativa competente (ci sono stati più ricorsi al tribunale amministrativo, con esito sempre favorevole per l'amministrazione dello Stato fino ad oggi); in generale ovviamente non è stata un'operazione nè facile, nè poco faticosa, nè in sè anche poco rischiosa. Infatti, quando i numeri sono così alti e l'esercizio della verifica comincia a farsi più penetrante, aumenta anche il margine di errore: un margine di errore che non ci si può permettere, considerato che la posta in palio spesso è la vita delle persone. Quindi questo esercizio prudente tra l'affermazione di un principio e la sua concreta applicazione è l'opera più difficile da esercitare.

Per le violazioni costituenti reato, si è proceduto speditamente verso o la mancata proroga del programma, o la revoca dello stesso; anche qui non sempre con la piena intesa delle autorità giudiziarie, che talvolta hanno chiesto che queste verifiche sulla violazione costituente reato approdassero ad un giudizio, sovrapponendo il momento di responsabilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria con quello della verifica amministrativa, che invece compete alla commissione, sull'idoneità o meno di questi soggetti ad essere sottoposti al programma. Altre volte si sono accertate violazioni del contratto, che sono le più diverse. Nel contratto vi sono previsioni relativamente anche a dei doveri di riservatezza e di collaborazione ai fini della sicurezza degli interessati, talchè in molti casi non si è prorogato il programma, o lo si è revocato, non già per violazioni di natura penale, ma perchè i soggetti stessi manifestavano indifferenza, o comunque non collaborazione, rispetto al dispositivo di sicurezza che lo Stato ha adottato nei loro confronti. Mi riferisco a casi in cui erano stati frequentati, ad esempio, locali pubblici; o altri casi in cui si è ritornati senza autorizzazione nella località di origine, e ad altri casi di vario genere. Oltre alla valutazione della collaborazione, che certamente è uno dei criteri attraverso i quali formuliamo il nostro giudizio

così come previsto dalla legge (è richiesta una verifica periodica dell'attendibilità del collaboratore da parte dell'autorità giudiziaria e conseguentemente da parte nostra quale organo amministrativo), effettuiamo una verifica sulla sicurezza, al di là di quel panorama di attività necessarie affinché un soggetto possa permanere nel sistema di protezione dei collaboratori di giustizia.

Per quanto riguarda i criteri adottati nella scelta delle località protette, posso solo dire, per la parte che mi compete (può essere una parziale risposta anche alle domande successive, alle quali comunque risponderò in maniera puntuale), che viene condotta una istruttoria; l'unico criterio che sono in grado di segnalare è che vengono esclusi i luoghi dove risiedono soggetti che potrebbero disvelare l'identità del collaboratore. Mi riferisco a quelle città dove possono esserci familiari, conoscenti o persone che potrebbero disvelare o non consentire il mantenimento della riservatezza in ordine all'identità personale e allo *status* del collaboratore. Ovviamente, sulla scelta in concreto dei luoghi fra i quali è possibile fissare la residenza di queste persone, non sono in grado di fornire una risposta puntuale; posso solo dire che si sta lavorando ad una mappatura regionale delle presenze dei collaboratori proprio per impedire una crisi delle strutture di polizia preposte alla sorveglianza dei collaboratori di giustizia. Questo consentirebbe di distribuirli sul territorio senza che si verificassero condizioni di disagio, anche se il numero è tale per cui già esistono condizioni di tale specie. Su questo punto specifico, la domanda potrà essere riproposta al dottor Manganeli che dirige il servizio centrale di protezione e che a breve ascolterete.

Rispondo ora all'onorevole Iacobellis. Al di là del clamore nato in ordine alle contribuzioni cosiddette «straordinarie», voglio ribadire che si tratta di un capitolo chiuso che non riguarda l'attività della commissione da me presieduta. Il caso Di Maggio è assurdo agli onori della cronaca, anzi alla cronaca - senza onori - circa due mesi fa: da quando presiedo la commissione, vale a dire dal 5 giugno 1996, essa non ha mai deliberato contribuzioni straordinarie, e non per pura casualità temporale. Nella seduta del 20-21 luglio che ho citato si è reputato che l'esperienza realizzata in precedenza dalla commissione fosse una esperienza non positiva e pertanto non da seguire. Ovviamente non intendo sottrarmi ad un dibattito sull'argomento. Vi posso solo dire che non è stato un orientamento capriccioso, dettato dalla contingenza degli avvenimenti, ma una precisa scelta operativa che riposa su alcune argomentazioni che sono riportate nel documento che abbiamo stilato in occasione della riunione del 20-21 luglio 1996.

Le contribuzioni straordinarie non vanno escluse in linea di principio, ma non possono essere erogate se non previa conoscenza della situazione processuale dell'interessato; la collaborazione deve essersi in qualche modo esaurita, almeno per quanto riguarda i capitoli principali, affinché queste contribuzioni possano essere erogate. In ogni caso tali contribuzioni non devono essere destinate alla gestione di attività cosiddette imprenditoriali o comunque essere nella diretta disponibilità dell'interessato. Tutte queste valutazioni sono state fatte a «bocce ferme» e senza la pressione degli avvenimenti.

Posso anche leggervi, ancorchè riservati (si tratta in ogni caso di principi), alcuni passi del verbale riguardanti questo argomento.

PRESIDENTE. Si tratta di questioni riservate?

SINISI. Tutti gli atti della commissione sono riservati.

PRESIDENTE. Decida lei se l'attivazione del circuito audiovisivo interno consente la lettura di questo verbale.

SINISI. È opportuno che venga escluso il circuito audiovisivo interno.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma la stampa comprenderà le ragioni per le quali dobbiamo, per qualche minuto, sospendere il circuito.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,13 alle ore 12,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

SINISI. Circa la richiesta del senatore De Santis, preferirei soprassedere dal fornire un parere in ordine alla questione del coordinamento delle forze di polizia, perchè vi è un gruppo di lavoro presso il Ministero che sta esaurendo la propria attività e anche perchè certamente non è parere che mi compete in qualità di Presidente della commissione centrale.

Per quanto riguarda la molteplicità dei servizi di protezione, devo dire che nel tempo si è andato strutturando il servizio centrale di protezione che oggi conta su 14 nuclei operativi di protezione su base territoriale e che, proprio per l'imponenza dell'onere che grava sul servizio stesso, non può rinunciare ad avvalersi delle autorità territoriali di polizia, autorità sulle quali grava ovviamente lo sforzo relativo alle misure tutorie previste per i collaboratori di giustizia. Credo che una direzione verso la quale muovere sia quella di rendere assolutamente autarchico il servizio centrale di protezione, renderlo cioè autonomo rispetto a tutto il sistema di protezione, a tutte le misure tutorie che riguardano i collaboratori di giustizia. Voglio però ribadire che la legge ha solo cinque anni di vita: negli Stati Uniti sono stati necessari quattordici anni per rendere pienamente funzionante il servizio Marshall. Qualche tempo dovremo consentircelo, ma sarà necessario portare a compimento questa assoluta separazione fra i profili di sicurezza garantiti dal servizio centrale di protezione e il profilo della gestione del collaboratore che deve essere affidato ad altra autorità. Così pure altra autorità deve occuparsi delle misure di tutela immediata e generica che vanno disposte nei confronti di chiunque si trovi in una situazione di pericolo, siano collaboratori, familiari o privati cittadini. Queste misure certamente non costituiscono alcun pregiudizio per il successivo provvedimento adottato dalla commissione centrale, costituiscono invece un serio pregiudizio delle misure urgenti, poichè queste ultime nel tempo si sono sostanzialmente sovrapposte.

poste agli stessi contenuti del programma di protezione, creando una condizione di difficile ritrattabilità delle disposizioni già adottate. Le misure urgenti consistono in trasferimenti in località protette, nella consegna di documenti di copertura e sostanzialmente in tutto ciò che prevede il programma di protezione, fatta eccezione per le misure speciali previste per legge che possono essere disposte solo dalla commissione centrale. Su questo aspetto una riflessione è assolutamente necessaria, nel senso che va diversificato il contenuto delle misure urgenti rispetto al programma di protezione per garantire alla commissione la necessaria libertà di decidere.

È stata poi citata la questione relativa all'omicidio del giovane Zirpoli. Io non sono in grado di dare indicazioni in ordine ai moventi, nè in ordine alle modalità attraverso le quali questo efferato delitto è stato consumato ad Ercolano. Posso soltanto dire che, per quanto mi consta, nessun programma di protezione era mai stato richiesto, nè l'adozione di misure urgenti nei confronti del giovane Zirpoli e che, comunque, la Commissione ha ritenuto di non adottare programmi di protezione nei confronti delle altre persone sottoposte al programma diverse da questo giovane ucciso per violazioni comportamentali tenute dai familiari. Si tratta di una deliberazione adottata qualche tempo fa e credo di poterne parlare perchè questo soggetto non è mai stato inserito nel circuito dei collaboratori di giustizia, ancorchè una richiesta in tal senso sia stata formulata.

Ovviamente il problema dei familiari è un problema serissimo perchè - come ho detto - non è pensabile garantire una protezione a trecentosessanta gradi che riguardi tutto il novero di coloro che hanno relazioni di qualunque natura con il collaboratore di giustizia, come pure hanno preteso alcune autorità giudiziarie che hanno avanzato proposta di protezione per un cospicuo, relevantissimo numero di soggetti. In commissione abbiamo cercato di elevare o quanto meno di avvicinarci il più possibile ad una soglia di definizione maggiore della gravità ed attualità del pericolo corso in concreto da queste persone. Tant'è che sempre nella seduta del 20-21 luglio ci siamo posti il problema e abbiamo ritenuto che la condizione di pericolo dovesse essere valutata presuntivamente per il nucleo familiare convivente, ed accertata per i familiari non conviventi o per i congiunti prossimi. A tal fine abbiamo chiesto al servizio centrale di prevenzione di condurre un'istruttoria preliminare, posto che la proposta e l'elenco dei familiari ci pervenivano dall'autorità giudiziaria che li formulava in base a criteri che ignoro. Istruttoria tanto più necessaria in quanto è accaduto in molti casi che i familiari hanno rifiutato per ragioni diverse il trasferimento in località protette e la sottoposizione al programma di protezione: taluni per non condivisione della scelta di collaborazione fatta dal familiare o dal congiunto, altri per ragioni meno comprensibili o per lo stesso disagio derivante dalla sottoposizione al programma. Voglio sottolineare il fatto che la permanenza nel programma di protezione e l'osservanza degli obblighi richiede una condotta comportamentale di tale rigidità da risultare estremamente faticosa per una persona normale, se mi consentite l'aggettivo; si può dunque comprendere quale livello di difficoltà presenti per persone che apparte-

nevano ad un mondo in cui le regole non sono esattamente quelle a cui bisogna fare riferimento. Con tale istruttoria stiamo cercando di limitare o di individuare più correttamente il novero dei familiari da proteggere. Probabilmente anche in questo caso è necessario un intervento normativo perchè il principio della protezione totale non può essere affermato in alcun modo nel nostro ordinamento: allontanare dal rischio di ritorsione non solo coloro che hanno rapporti diretti ma soggetti aventi comunque relazioni con i collaboratori significa mettere in crisi la stessa credibilità del sistema di protezione; sarebbe pertanto più opportuno che una norma definisca preventivamente – può essere utile anche per lo stesso collaboratore sapere in anticipo quali sono le persone sottoponibili al programma di protezione – e con chiarezza i soggetti concretamente tutelabili.

Rispondendo all'onorevole Carrara sui criteri amministrativi di selezione credo di poter affermare tranquillamente, anche in questo caso con un dato statistico alla mano facilmente comparabile con il dato relativo ai pareri della Procura nazionale antimafia, che si è cercato in via amministrativa di creare un filtro per selezionare correttamente il novero dei soggetti ammissibili. Non posso inoltre che ribadire l'opportunità di svincolare i benefici premiali dal programma di protezione, come è stato detto in più sedi dai ministri Napolitano e Flick; debbo dire che in proposito vi è un dialogo istituzionale tra la commissione centrale e il tribunale di sorveglianza.

Come è noto, noi formuliamo pareri, sentite le autorità giudiziarie interessate, in ordine alla concedibilità dei benefici. Voglio intanto rimarcare che lo *status libertatis* nella fase relativa alle indagini preliminari fino al giudicato non riguarda la commissione centrale: è il giudice, sulla base delle esigenze cautelari, che dispone autonomamente della libertà personale dell'interessato, sia o no un collaboratore di giustizia. Noi siamo chiamati a formulare pareri nella fase esecutiva della pena, quando i giudicati sono ormai formati. L'orientamento cui la commissione si è sempre attenuta è quello di non consentire l'immediata adozione di misure premiali per i soggetti ammessi al programma di protezione, e quando il tempo di espiazione della pena è stato ritenuto insufficiente o incongruo abbiamo espresso parere sfavorevole. I tribunali di sorveglianza sono stati spesso di contrario avviso; talvolta, avendo propri organi cui spetta deliberare autonomamente sull'eventuale riabilitazione dell'interessato nel periodo di detenzione carceraria, hanno ritenuto che ciò non competesse alla commissione. Abbiamo nondimeno mantenuto costante questo orientamento, alla luce di un principio di equanimità, tenendo tuttavia presente anche lo stato dei procedimenti penali: abbiamo cioè ritenuto non ammissibili ai benefici premiali i soggetti che, ancorchè già ammessi al programma di protezione, non avevano consolidato la collaborazione, i soggetti sulla cui attendibilità, nei procedimenti principali in cui erano chiamati a testimoniare, non si era formato un giudicato definitivo. Per coloro che devono espiaire un lungo periodo di pena esiste un orientamento largamente sfavorevole per una ragione di sicurezza, affatto diversa dalla meritevolezza dei benefici. Mi riferisco in particolare agli ergastolani per i quali la posizione della

commissione è ferma nel considerare di pregiudizio per la stessa sicurezza degli interessati l'espiazione di un lungo periodo di pena nella condizione di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale; in tutti questi casi abbiamo dunque formulato parere sfavorevole. I tribunali di sorveglianza decidono ovviamente in assoluta autonomia ed il loro giudizio, del tutto indipendente dai pareri da noi formulati, non è sempre coerente con il nostro orientamento; ma di ciò non possiamo dolerci, posto che le decisioni del tribunale di sorveglianza esulano totalmente dal compito, a noi affidato dalla legge, di esprimere solo un parere.

La limitazione dell'ammissione al programma di protezione in relazione ai soli reati associativi può essere un'opportuna linea di indirizzo ma si tradurrà in sostanza in una limitata riduzione, posto che tra i soggetti sottoposti al programma non sono tantissimi coloro che non appartengono ad organizzazioni mafiose o terroristiche; ripeto tuttavia che in linea di principio è assolutamente condivisibile perchè maturerà il convincimento, a mio avviso necessario, del fatto che il rapporto di collaborazione ha finalità non soltanto repressive dei reati ma anche di natura preventiva, in quanto la collaborazione di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali consente non solo di individuare i responsabili di reati ma anche di disarticolare l'organizzazione impedendole di commettere ulteriori reati. La funzione preventiva svolta dal collaboratore di giustizia è spesso trascurata, voglio dunque cogliere questa occasione per sottolineare, con la necessaria enfasi, il fatto che la valutazione del contributo offerto non può essere limitata ai processi celebrati ed alle condanne in concreto inflitte ma deve essere estesa alla prognosi dei reati non commessi dalle organizzazioni criminali, destrutturate per effetto della collaborazione stessa. Questa è una valutazione che, a mio avviso, comunque va fatta.

Per quanto riguarda l'attendibilità dei collaboratori, non posso che fare appello alla competenza giuridica, oltre che all'esperienza giudiziaria, dell'onorevole Carrara. Non posso escludere in linea di principio che esista una concreta possibilità che i collaboratori di giustizia vengano in contatto tra loro, può accadere; ma debbo ritenere che la professionalità dei giudici sia tale per cui l'attendibilità degli stessi collaboratori possa essere comunque accertata nel corso del processo, anche verificando - avendone i poteri - se e in che misura questi contatti vi siano stati. Quindi, non vorrei dire che sia un falso problema (perchè il problema esiste), ma ritengo di poter affermare con assoluta tranquillità che ci sono in concreto nell'ordinamento gli strumenti per dare ad esso soluzione. Valuterà il giudice, con il suo prudente apprezzamento e attraverso gli strumenti che gli sono messi a disposizione dalla legge, se e in quale misura il collaboratore di giustizia sia attendibile, anche alla luce della capacità di blindatura del soggetto nella fase antecedente alle sue dichiarazioni, tanto in quella delle indagini preliminari, quanto in quella dell'assunzione della prova nel corso del dibattimento.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Devo far osservare che, essendo trascorsi un'ora e dieci minuti per le prime cinque domande e poichè devono intervenire ancora quindici colleghi, se proseguiamo con questo ritmo sarà difficile ascoltare questa mattina il dottor Manganelli. O ci rassegniamo all'idea, molto inglese e molto civile, che una domanda è una domanda, con conseguenti formulazioni rapide e risposte altrettanto rapide, oppure, se svolgiamo interventi articolati, il sottosegretario Sinisi sarà costretto a dare risposte circostanziate e di conseguenza lunghe. In tal modo finiremo l'audizione del Sottosegretario alle ore 14 e allora ritengo che si possa rinviare fin da ora l'audizione del dottor Manganelli, a meno che, col prossimo blocco di domande, non si riesca a dare un'accelerazione ai lavori.

MISSERVILLE. Signor Presidente, ritengo che, a questo punto, sia opportuno rimandare l'audizione del dottor Manganelli. Non è ragionevole che altre quindici domande siano poste fulmineamente e ottengano altrettanto fulminee risposte; altrimenti l'audizione del sottosegretario Sinisi diventa una finzione. Ma soprattutto non si possono restringere i tempi dell'audizione del dottor Manganelli, che io ritengo più importante di quella che si sta svolgendo (senza ledere in alcun modo il suo prestigio, dottor Sinisi). Osservo infatti che il Sottosegretario riproduce la posizione del Governo, che tutti conosciamo e per la quale possiamo avere degli approfondimenti ma non certamente delle novità. Quindi, come ordine dei lavori, proporrei di rinviare ad altra data - da fissare fin d'ora - l'audizione del dottor Manganelli.

PRESIDENTE. Per la seduta di mercoledì 5 febbraio alle ore 19 è già prevista l'audizione del dottor Caselli. Conseguentemente, per la stessa ragione per la quale non possiamo svolgere oggi l'audizione del dottor Manganelli, dobbiamo spostare a venerdì quella del dottor Tinebra.

Proporrei pertanto di ascoltare in quella data, oltre al dottor Tinebra, anche il dottor Manganelli, così che la prossima settimana sia destinata a queste tre audizioni, dato che il ministro Flick ha già dichiarato la sua disponibilità per la settimana successiva.

MISSERVILLE. Il ministro Flick notoriamente non dovrà rispondere solo sul piano operativo.

PRESIDENTE. Nemmeno il dottor Caselli.

MISSERVILLE. C'è anche una questione relativa al pacchetto delle riforme proposto dal Ministro.

Comunque, sono d'accordo sul rinvio dell'audizione del dottor Manganelli alla seduta di venerdì ma proporrei - se i colleghi lo condizionano - che tale incontro preceda quello con il dottor Tinebra.

PRESIDENTE. Dobbiamo avere ancora la conferma della presenza del dottor Tinebra; in ogni caso, venerdì 7 febbraio ascolteremo il dottor Manganelli. Anche immaginando che l'audizione di oggi del Sottosegretario finisca alle ore 13,15, destinare mezz'ora di tempo per parlare con il dottor Manganelli vuol dire considerare pressochè inutile tale audizione. Poichè invece si tratta di un incontro di grande importanza, proporrei di dedicare tutta la mattinata al dottor Sinisi e la prossima settimana alle tre audizioni di cui abbiamo parlato.

IACOBELLIS. Non sono d'accordo, Presidente. Di venerdì non siamo tutti presenti, abbiamo anche altre Commissioni e soprattutto è richiesta la nostra presenza nei collegi.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza ha già deciso in merito ed io non posso che confermare la sua decisione unanime: non è argomento che si possa riaprire in questa sede. Comunque, la nostra settimana lavorativa non è tra le più lunghe.

Se non si fanno altre osservazioni, la proposta da me avanzata s'intende accolta.

Ripresa dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Gianicola Sinisi

VENDOLA. Signor Sottosegretario, i collaboratori di giustizia e i testimoni sono due figure diverse. Si tratta quindi di due distinti problemi, anche se spesso sono omologati nel dibattito pubblico e nello stesso trattamento da parte delle autorità. Non si pensa di introdurre un livello di distinzione più certo per affrontare in maniera specifica il problema cruciale dei testimoni di mafia?

Seconda questione: la risposta del Sottosegretario sulla vicenda del trattamento economico della contribuzione straordinaria a Di Maggio è, dal mio punto di vista, di straordinaria importanza in quanto smonta anche alcune tentazioni polemiche che hanno avuto il carattere della strumentalità. Però, di rimbalzo, dalle dichiarazioni della vedova Montinaro è sorto un problema. Si è detto – ripetutamente sui giornali e da parte di esponenti di tutte le forze politiche – che è vergognoso il trattamento riservato ai parenti delle vittime degli omicidi mafiosi. Certo, c'è una legge dello Stato e c'è una legge della regione siciliana per il ristoro ai parenti delle vittime, però vorrei sapere se davvero questo giudizio di un abbandono dei parenti delle vittime della mafia – che considero assolutamente gratuito – sia condiviso dal Sottosegretario.

Il dottor Sinisi, inoltre, ha insistito sul carattere di una maggiore selettività per l'accesso al programma di protezione ed ha sottolineato la necessità di introdurre elementi di rigore in tutta la vicenda. In quest'ultimo periodo, però, non c'è stato il rischio di inviare un messaggio disincentivante rispetto ai collaboratori di giustizia? Si è detto che sono troppi, ma quando parliamo, ad esempio, di 'ndrangheta sono troppo pochi, per le peculiarità di tale associazione di stampo mafioso. Dunque,

anche alla luce di fatti come quello di Ercolano o di Bari dell'altro giorno (per certi versi ancora più emblematico: per inciso, è inquietante che i *mass media* non abbiano dedicato alcun rilievo all'omicidio di Noviello, cognato di un collaboratore di giustizia a Bari), non c'è il rischio che cali l'attenzione sul ruolo importante di queste figure nel contrasto e nella lotta alle organizzazioni mafiose?

LUMIA. Come Sinistra Democratica-L'Ulivo, abbiamo dato in passato una valutazione positiva della figura del collaboratore di giustizia; poichè riteniamo che anche in futuro questa figura debba avere un certo peso e un certo ruolo nell'azione di contrasto nella lotta alla mafia, ho molto apprezzato stamattina i dati - e soprattutto il piglio con cui il Sottosegretario li ha esposti - relativi alla gestione molto rigorosa dei programmi di protezione, con riferimento sia all'accesso, sia alla gestione vera e propria, sia anche alle possibili ipotesi di sviluppo successivo, come ad esempio il reinserimento nella società di queste persone. Sul piano quantitativo dobbiamo fare delle valutazioni opportune e attente, senza sottovalutare la positiva possibilità per tanti e tanti altri collaboratori di poter rompere il loro rapporto con le organizzazioni criminali e poter fornire elementi utili non solo come mezzi di prova da verificare all'interno della realtà processuale, ma anche - come sottolineava il Sottosegretario - per lo smantellamento delle organizzazioni e per la prevenzione di fatti e di reati gravissimi.

Ci dobbiamo porre anche un problema di qualità, e la domanda che vorrei fare attiene proprio a questo dato. La commissione da lei presieduta, per le funzioni che ha avuto dalla legge, per come è strutturata, per come l'avete ereditata e riorganizzata, è oggi in grado di poter sviluppare un'azione qualitativa mirata, tale da personalizzare l'intervento, per evitare abusi o sottovalutazioni? Soprattutto è importante che, oltre l'aspetto relativo alla collaborazione, che ha natura contrattuale e di elevata convenienza per lo Stato, da un punto di vista sociale si valutino gli aspetti del reinserimento. Disponiamo di soggetti che, per professionalità, siano in grado di evitare che la giornata del collaboratore sia caratterizzata da abulia, da passività, da inconcludenza, da incapacità di verificare le proprie regole di comportamento passato? Mentre nelle carceri giustamente si punta al ravvedimento e al reinserimento, non dico nella società, ma almeno sul piano culturale e sul piano morale, in riferimento ai collaboratori siamo in grado di poter intervenire per garantire, l'inserimento sociale, oltre quello lavorativo, visto che in molti casi ciò appare possibile?

MUNGARI. Signor Sottosegretario, credo possa darsi per acquisito, anche in base alle implicite ammissioni contenute nella sua introduzione, che il numero dei soggetti inseriti nel sistema di protezione, tra collaboratori di giustizia, familiari e congiunti, è in continua crescita. Probabilmente questo è dovuto anche alla permanente incertezza circa i criteri e le procedure di selezione per l'ammissione di questi soggetti al programma di protezione.

Sta di fatto, comunque, che questa costante crescita del numero dei collaboratori di giustizia, provenienti o no dal crimine, ammessi al programma di protezione comporta quelle conseguenze a carico dello Stato che ben conosciamo in termini di dispendio di risorse finanziarie, di impiego e di assorbimento di elementi di forze dell'ordine, soprattutto quelle preposte all'applicazione delle misure tutorie. Di fronte a questo scenario, signor Sottosegretario, c'è la sua ammissione, che io personalmente ho anche apprezzato, circa l'impossibilità da parte della commissione centrale di verificare lo stato di pericolosità, quindi anche di idoneità dei soggetti ammessi al programma di protezione.

Presidenza del vice presidente MANCUSO

(Segue MUNGARI). Se così è, ne deriva anche l'impossibilità di prevedere e prevenire le violazioni comportamentali, a cui normalmente possono corrispondere nuovi reati compiuti da parte di questi soggetti, come lei stesso, anche in risposta ad un collega, mi pare abbia chiaramente postulato.

Tutto questo appare inquietante anche perchè lei, devo dire molto lealmente, ha ammesso che non c'è un comune sentire, proprio in riferimento a questo punto, tra la commissione centrale, le autorità giudiziarie, che magari fanno richieste di ammissione al programma di protezione, e le strutture di polizia preposte alla sorveglianza. Siccome lei ha accennato ad una riforma che sta per essere varata, mi piacerebbe sentire da lei, se possibile, una conferma che questi punti, sempre che lei li ritenga rilevanti per le finalità connesse per legge all'attività della commissione centrale, saranno affrontati in vista di un'adeguata soluzione.

NOVI. Mi è sembrato che il Sottosegretario concordasse con alcune valutazioni espresse dalla vedova Montinaro. Dal quadro che lei ha delineato del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, emerge che tale sistema ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio albero della cuccagna; c'è stato caos ed anche una certa concitazione nel gestire i pentiti. Lei ha affermato che la Procura nazionale antimafia spesso non ha svolto una funzione di filtro e non ha escluso la possibilità che i collaboratori di giustizia entrino in contatto tra loro per concordare anche la qualità e la quantità delle loro cosiddette confessioni; infine, lei ha parlato anche di contrasti tra magistratura e commissione centrale sulle misure premiali e ancora di altro.

È venuto fuori un quadro allarmante ed inquietante nello stesso tempo. Lei ha parlato anche di 1.214 collaboratori, di cui soltanto 267 detenuti. In questo quadro di disordine nella gestione dei collaboratori di giustizia, lei ha detto che state tentando di mettere ordine: bene. Io vorrei avere da lei un'informazione che è quanto mai significativa sul tipo di ordine che si sta mettendo; vorrei sapere quanti dei cosiddetti colla-

boratori di giustizia hanno conservato la piena disponibilità dei loro beni, perchè per un collaboratore di giustizia ciò in molti casi significa tante e tante cose, anche per quanto riguarda il continuare ad esercitare una presenza sul territorio criminale condizionante ed egemonica.

SINISI. Rispondo all'onorevole Vendola, dicendo che non vi è alcuna distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni quanto al trattamento che viene loro riservato attraverso i programmi di protezione. È previsto dalla legge che sia assolutamente analogo, anche se il trattamento riservato al collaboratore di giustizia, avendo pregiudizi penali, sortisce in qualche modo effetti diversi e segue un percorso diverso rispetto agli altri collaboratori, cosa di cui ovviamente si tiene conto nel corso del mantenimento del programma di protezione.

Per quanto riguarda le contribuzioni straordinarie, non sta a me fare un paragone fra il trattamento riservato ai collaboratori di giustizia e quello riservato ai familiari delle vittime della mafia. L'unica cosa che posso dire è che mi sembra un'equazione assolutamente insostenibile: si tratta di entità del tutto diverse che non sono in alcun modo comparabili, tant'è che poi è subentrato nella discussione lo stipendio delle forze dell'ordine; probabilmente potrebbe entrare nella stessa discussione anche lo stipendio dei metalmeccanici, rapportato a quello degli appartenenti alle forze dell'ordine, e così via. Comparare due entità assolutamente disomogenee mi sembra del tutto sbagliato e destituito di fondamento; ritengo che non si faccia neanche un favore alle vittime della mafia, mettendole sullo stesso piano dei collaboratori di giustizia, anche ai fini della verifica dell'equità del trattamento economico. Posso soltanto dire che non ho nulla da osservare in ordine alle dichiarazioni rese dai familiari delle vittime della mafia: ritengo che la questione non debba appartenere al dialogo istituzionale, in una distinzione tra chi rappresenta le istituzioni e chi invece dei sentimenti. Per questo ho ritenuto assolutamente improprio ogni mio intervento in materia ancorchè mi fosse stato richiesto: l'ho evitato accuratamente.

Presidenza del presidente DEL TURCO

(Segue SINISI). La posizione di un familiare di una vittima della mafia va considerata esattamente per quello che è; lo Stato deve invece valutare se in concreto ha fatto tutto ciò che doveva per far sentire la sua solidarietà ai familiari delle vittime e se li ha adeguatamente supportati in un momento difficile della loro esistenza, anche ai fini del mantenimento delle condizioni di vita precedenti. Può sembrare una espressione di tipo risarcitorio e quindi un po' formale, ma credo che lo Stato debba farsi carico proprio di questo. C'è una legge sui caduti nell'adempimento del dovere; ci sono le rimesse dei privati; ci sono inoltre leggi che consentono le assunzioni lavorative dei familiari delle

vittime: si deve fare dunque una valutazione autonoma, per stabilire se ciò è sufficiente oppure no. Mi sembra però assolutamente sbagliato farla in comparazione con qualcos'altro di così assolutamente diverso. L'unica valutazione che posso fare è che ogni considerazione che si riferisca alle vittime della mafia va fatta in assoluta autonomia.

Ho fatto riferimento ad una maggiore selettività e ad elementi di rigore: mi rendo conto che questi richiami per un verso hanno potuto essere interpretati come messaggi disincentivanti (questa è stata la grande preoccupazione che mi ha seguito in questi mesi di attività quale Presidente della commissione), ma per altro verso rappresentano una importante assunzione di responsabilità da parte della commissione che presiedo e mia.

Su questa materia dobbiamo arrivare ad un punto di equilibrio proprio per dare stabilità al sistema e per sottrarlo tanto al dibattito politico quanto al dibattito pubblico. Per far questo bisogna arrivare ad un corretto equilibrio fra il rigore nell'ammissione al programma e la garanzia di affidabilità del sistema. Il messaggio più importante che mi auguro di essere riuscito a trasmettere (se non è così, me ne duole: cercherò di recuperare in questa sede) è che, al di là di una valutazione contingente che può far pensare ad un messaggio disincentivante, occorre una scelta di selettività e di rigore. La mia precisa volontà è di portare a regime questo sistema per non discuterne più. Questo è il messaggio chiaro e forte che si vuole lanciare.

Anche se il senatore Misserville in questo momento non è presente, mi piace rispondergli che in questa sede non rappresento il Governo, ma un organo amministrativo che ha funzioni proprie e assolutamente autonome rispetto alle linee di indirizzo politico del Governo, alle quali chiaramente non rimango estraneo.

Occorre dare in concreto una solida base al sistema affinché ci sia una piena accettazione dello stesso, evitando spinte in avanti tanto verso una troppo solidale accoglienza di tutti i collaboratori di giustizia quanto verso un rifiuto del sistema nella sua interezza, e trovare quella formula mediana che ci consenta di accettare il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia come uno strumento ordinario del nostro ordinamento, uno strumento normale. Per far questo chiaramente dobbiamo ragionare anche in una logica di numeri accettabili. Una presenza eccessiva nel sistema delle collaborazioni ovviamente mette in crisi tutto il sistema: diversamente dagli Stati Uniti, il nostro è un paese piccolo e quindi ha difficoltà anche nella ricezione dei collaboratori di giustizia. Mi auguro che il messaggio sia chiaro: c'è la volontà precisa di dare solidità e permanenza al sistema dei collaboratori di giustizia nel nostro ordinamento.

Al senatore Novi desidero chiarire che non ho affermato che la commissione non è in grado di fare valutazioni. In ogni caso intendo rispondere all'onorevole Lumia, che rivolgeva una raccomandazione sulla qualità, che l'azione che stiamo svolgendo è proprio tesa ad acquisire il massimo possibile di informazioni affinché si possa raggiungere un obiettivo mirato. Questo lo facciamo attraverso le richieste di parere o di integrazione degli atti - a volte formulate anche in modo petulante -

all'autorità giudiziaria, con le quali chiediamo continue verifiche sullo stato dei procedimenti, sull'attendibilità dei collaboratori, su quanto è stato fatto, sui provvedimenti emanati, sul loro esito, sulle sentenze che ne sono scaturite e così via. Certo, ci dobbiamo attestare, sotto questo profilo, alle risultanze giudiziarie.

Devo ancora una volta ribadire che una delle prassi disapplicative che avevo constatato essere invalsa sulla base di una facile interpretazione della sentenza della Corte costituzionale consisteva nel ritenere che le dichiarazioni di intenti da parte dei collaboratori di giustizia non dovessero essere più fatte. Mi è parso invece di capire, dalla lettura della sentenza della Corte, che si volesse evitare la trasmissione delle dichiarazioni di intenti se ciò potesse essere di pregiudizio per le indagini, e non che non dovessero essere redatte e successivamente trasmesse, qualora il pregiudizio per le indagini fosse venuto meno. Quindi ho ripristinato la prassi di chiedere la dichiarazione di intenti se non vi è pregiudizio per le indagini, per una verifica anche preliminare della capacità di collaborazione del soggetto. Procediamo a verifiche, anche attraverso le diverse proposte che esaminiamo, anche quando troviamo contraddizioni o incoerenze tra diverse proposte su un medesimo procedimento. Procediamo alle audizioni dei procuratori interessati e del Procuratore nazionale antimafia se vi sono collegamenti di indagini e anche attraverso tali audizioni cerchiamo di arrivare a quella qualità che lei correttamente e giustamente auspicava.

Per quanto riguarda il reinserimento sociale, stiamo cercando di trovare attività lavorative per i collaboratori di giustizia specialmente in attività di lavoro dipendenti, anche se comprendiamo che in qualche modo durante la pendenza del procedimento penale è una operazione difficile, in primo luogo perchè il procedimento rappresenta di per sé un momento topico e pericoloso sia per l'esposizione al pericolo, sia per il disvelamento delle identità. Solitamente durante la fase processuale si ridesta l'attenzione nei confronti del collaboratore e in qualche modo ci siamo resi conto del fatto che durante questa fase è necessaria una forma di puro assistenzialismo che in qualche modo deve anche prevedere l'eventualità di un trasferimento immediato da una località all'altra, laddove sorga una necessità di questo tipo. Ciò non significa che non stiamo cercando di operare nel senso di tentare, quando le condizioni di pericolo si vanno attenuando e quando i collaboratori si vanno via via spegnendo nella loro attività di collaborazione di giustizia con l'autorità giudiziaria, strade diverse affinché sia possibile il reinserimento nel mondo del lavoro. In questo senso si devono intendere i documenti di copertura e lo stesso cambiamento di generalità per il quale abbiamo rivoluzionato l'orientamento: in precedenza il cambiamento di generalità era interpretato come uno strumento di sicurezza, mentre noi lo abbiamo inteso come uno strumento di reinserimento sociale, posto che in più di un caso ci siamo trovati davanti ad un cambiamento di generalità vanificato da dichiarazioni alla stampa, da avvenimenti che hanno riguardato collaboratori anche noti per i quali poi si è dovuta riesaminare la questione.

Il senatore Mungari ha posto il problema della costante crescita dei collaboratori e dell'incertezza dei criteri per l'ammissione al programma. A mio avviso i criteri sono sufficientemente determinati, anche se certamente possono essere e vanno migliorati attraverso nuove disposizioni di legge. Però, come ho detto, è possibile già oggi con la legislazione vigente operare nel senso di una maggior selettività relativamente all'ammissione e al mantenimento del programma di protezione. Già con le regole attuali è possibile incidere in qualche modo sul sistema. Quando ho detto che non vi è un comune sentire, non volevo enfatizzare alcun contrasto, perchè anch'io sono stato magistrato e so bene che esiste una visione processuale ed una visione diversa, necessariamente più ampia, che è quella cui io stesso sono tenuto ad attenermi in questa sede. È ovvio che al singolo pubblico ministero il proprio processo apparirà come il più importante, nè posso essere io a discutere con questo lui dell'effettiva importanza del suo procedimento. La Procura nazionale antimafia in prima battuta e la commissione poi sono chiamate a svolgere questo ruolo di camera di compensazione rispetto alle diverse istanze che provengono dal territorio. Non mi meraviglia dunque affatto che vi sia questo contrasto con le autorità giudiziarie proponenti, perchè ritengo faccia parte del normale dialogo istituzionale. Certo, mi farebbe più piacere se tutti fossimo d'accordo su tutto, ma credo che questo in concreto non esista nè possa esistere.

Circa la possibilità della commissione di valutare il pericolo, voglio dire che una cosa è il pericolo che corrono le persone per effetto della collaborazione, cosa diversa è il pericolo che corre la società per effetto della sottoposizione ad un sistema che occulta i soggetti in quanto collaboratori di giustizia. Circa la gravità e l'attualità del pericolo, in prima battuta ci rivolgiamo all'autorità giudiziaria, mentre in seconda battuta svolgiamo attività istruttorie attraverso il servizio centrale di protezione e le autorità referenti, al fine di selezionare il novero degli interessati da sottoporre a programma, con particolare riferimento ai familiari e ai prossimi congiunti.

Per quanto riguarda il pericolo che deriva dal fatto di aver creato un sistema particolare per soggetti che comunque appartenevano ad un ambiente criminale, ho detto che non posso che registrare con soddisfazione l'attenzione che stanno prestando le forze dell'ordine e le autorità referenti, nonchè il servizio centrale di protezione e dunque tutte le forze di polizia nel loro complesso, non soltanto nella direzione della verifica dei comportamenti relativamente alla sottoposizione a programmi di protezione, ma in generale nei confronti dei comportamenti tenuti anche nell'eventualità di commissione di reati. Ho ricevuto nell'ultimo periodo ben 180 segnalazioni e ciò significa che questi soggetti, diversamente da quanto si era ritenuto, non sono affatto abbandonati a se stessi, liberi di circolare e di fare quel che vogliono sul territorio nazionale, ma, ancorchè con modalità peculiari e con interventi mirati, vengono individuati quali autori di reati. Ribadisco ancora una volta che se questo può essere un dato allarmante per l'opinione pubblica, e ciò mi sembra ampiamente comprensibile, non può essere allarmante per me che sono un operatore in questo campo e che quindi devo registrare con soddisfazio-

ne che quando queste persone commettono reati vengono arrestate. Ciò mi dimostra che pur avendo documenti di copertura, pur vivendo in località protette e in condizioni di sostanziale occultamento, le forze di polizia sono in grado di individuarli come autori di reati e di arrestarli. Ho ricordato casi emblematici, ma sono casi che, in questo tipo di prospettiva che mi rendo conto non può essere condivisa dal comune cittadino, sono significativi della capacità di sorveglianza delle forze di polizia. Certo auspicherei che non vi fossero questi reati, ovviamente mi augurerei che i collaboratori di giustizia non commettessero reati, ma opera contro di noi un dato statistico (si tratta di 1.214 persone) e lavora contro di noi la provenienza di queste persone da ambienti criminali, peraltro costrette a vivere in un contesto di regole faticoso da rispettare anche per un comune cittadino. Vi sono infatti pesanti restrizioni nei comportamenti e quindi non mi meraviglia il fatto che proprio in questa fase, in cui è aumentato l'accento sulla loro sorveglianza, sulle misure di non proroga del programma, si constatino la consumazione di reati o altre violazioni comportamentali, perchè sono una naturale reazione a questo giro di vite che si è voluto dare. Auspico ovviamente che si arrivi ad una situazione fisiologica in cui tali ipotesi non si verificano più, ma, in questo momento, non può che trattarsi di un auspicio; mi auguro invece che prosegua l'attività di sorveglianza nei confronti dei collaboratori di giustizia con precedenti criminali.

Tutti questi aspetti, oggetto delle nostre osservazioni, saranno considerati in relazione alle modifiche normative che verranno proposte. L'8 gennaio scorso, in una riunione congiunta di Sottosegretari, ho incontrato, in qualità di Sottosegretario per l'interno, il coordinatore del gruppo di lavoro che si sta occupando delle verifiche normative sulla materia ed il Procuratore nazionale antimafia per esaminare la prima bozza di questo lavoro e in quella sede ho rappresentato questo dato di esperienza sulle violazioni comportamentali costituenti reato. Ripeto che tutte queste considerazioni saranno esaminate in sede di proposte normative che intendiamo formulare nel breve periodo.

Rispondo brevemente al senatore Novi a cui mi dispiace di aver trasmesso una sensazione di allarme.

NOVI. Sono le sue affermazioni.

SINISI. Non posso e non intendo smentire me stesso, ma la sensazione che volevo trasmettere era di piena consapevolezza non solo della positività ma anche dei limiti del sistema ed è per questo motivo che ho condotto un'analisi tanto obiettiva quanto, per taluni aspetti, sgradevole. Ritengo tuttavia che soltanto la verità e l'obiettività possano costituire una valida base per affrontare tale questione senza enfaticizzazioni in un senso o nell'altro. Ho cercato di attenermi ad un'esposizione equilibrata, riportando dati obiettivi. Ho già detto di ritenere tali dissensi assolutamente normali nel dialogo istituzionale.

NOVI. Volevo soltanto dire che le sue affermazioni appena un anno fa sarebbero risultate sospette. Chi le avesse fatte un anno fa sarebbe stato un individuo sospetto.

SINISI. Senatore Novi, ho esordito leggendo un verbale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Sinisi è fortunato perchè fa queste affermazioni un anno dopo, dunque non è sospettabile di alcunchè.

Prima di dare la parola all'onorevole Gambale voglio dire brevemente che condivido un'affermazione di grande interesse del Sottosegretario: non è possibile stabilire un confronto tra il trattamento riservato ai pentiti e i soldi versati dallo Stato alle vittime di mafia a titolo di risarcimento. Tra le cose ascoltate in televisione in questo periodo, considero tale equivalenza come la più immorale.

La mia domanda al sottosegretario Sinisi è la seguente: qualora le modifiche alla normativa vigente stabilissero un rapporto tra il sequestro dei beni dei boss mafiosi e la destinazione di una parte dei beni confiscati al risarcimento delle vittime di attentati mafiosi, lei sarebbe d'accordo?

GAMBALE. Esprimo apprezzamento per la capacità dimostrata su questo tema dal Governo, oltre che dalla nostra Commissione, come indicano le date, di precedere fatti ed anticipare emergenze e ringrazio il sottosegretario Sinisi che ha testimoniato la puntualità e l'efficacia con cui sta svolgendo il suo ruolo di Presidente della commissione centrale per il programma di protezione.

Vorrei sollevare una questione, già oggetto di un'intelligente e puntuale intervento del procuratore nazionale antimafia Vigna nell'audizione svoltasi nella scorsa seduta, che, in una fase di revisione della normativa sul trattamento dei collaboratori di giustizia, ritengo possa essere esplicitata meglio grazie anche all'esperienza del Sottosegretario.

Esiste una contraddizione nella mancanza di un'ampia articolazione del programma di protezione speciale che si configura di fatto come uno strumento unico; sarebbe più utile articolarlo per andare incontro alle esigenze di protezione a volte diversificate dei collaboratori. La contraddizione risiede soprattutto nel fatto che i benefici penitenziari sono legati all'inserimento nel programma di protezione e solo ad esso. Si tratta di un punto che va esplicitato meglio e lo stesso Sottosegretario ha riferito che alcuni collaboratori hanno fatto ricorso agli strumenti della giustizia amministrativa. È singolare che una decisione giurisdizionale sui benefici, sia premiali che processuali, debba dipendere da un tribunale amministrativo che, sebbene intervenga utilmente perchè terzo rispetto al procedimento, difficilmente può entrare in vicende tanto delicate e complesse. Può accadere che un collaboratore, che pure corre una situazione di pericolo, esca dal programma e perda i benefici penitenziari. Poichè la legge risale al 1991 va riesaminata in base delle nuove esigenze che si sono manifestate.

L'ultima questione di attualità su cui voglio richiamare l'attenzione è la seguente: il collaboratore rifiuta a volte di sottoporsi all'esame della controparte in sede dibattimentale, determinando problemi per il processo, facendo cadere alcune prove. È possibile secondo lei equiparare la normativa dei collaboratori di giustizia a quella prevista per i testimoni in base alla quale alcune delle dichiarazioni rese, se confermate da altri

costituiscono prova, in modo da evitare che venga a cadere una parte del processo? Al di là delle strumentalizzazioni, la situazione non dico di difficoltà ma di incertezza su tale questione può creare problemi ai processi in corso? Vorrei conoscere l'opinione del Sottosegretario che su tale questione può vantare in questo momento un'esperienza unica.

DIANA. Esprimo apprezzamento al sottosegretario Sinisi per il grande equilibrio con cui ha affrontato questioni delicatissime. Essendo stati già sollevati da altri colleghi due quesiti che le volevo porre, formulerò una sola domanda. La criminalità ricorre spesso all'assassinio dei familiari dei pentiti. È accaduto ieri ad Ercolano e la scorsa estate in una sola settimana nel Casertano sono stati commessi tre omicidi. Ritengo si tratti non solo di un'arma di vendetta contro gli attuali collaboratori ma anche di uno strumento di strategia del terrore contro coloro che stanno valutando la possibilità di rompere con le file dell'organizzazione e di collaborare. Penso che lo Stato abbia grande interesse a far crescere il numero degli esponenti della criminalità che abbandonano le rispettive organizzazioni e da questo punto di vista le chiedo se, oltre che le azioni di tutela dei familiari di cui parlava, ritenga opportuno definire meglio la tempestività di questi interventi e le azioni di contrasto alla strategia del terrore che ha come obiettivo nuovi potenziali collaboratori.

CENTARO. Muovendo dal presupposto che nessuno può ritenere di delegittimare i cosiddetti pentiti, in quanto è fuori discussione il carattere indispensabile del loro apporto nella lotta alla criminalità, ritengo tuttavia che occorra evitare le patologie della gestione del pentito e, sotto questo profilo, forse ingiustamente è stato bacchettato lo sfogo della vedova Montinaro che riproduce il modo di sentire del comune cittadino, dell'uomo di strada; sfogo cui è seguito un dibattito nel merito del quale non entro.

Dò atto al Sottosegretario dell'ottimo lavoro iniziale che sta portando avanti per evitare queste patologie; non riesco tuttavia ad essere tacitato su un punto, perchè ho sentito - ed in caso contrario vorrei essere corretto - che, pur con criteri *standard* che possono essere pubblicizzati, non è stata comunque esclusa la contribuzione straordinaria. Allora, vorrei sapere se la commissione ha già enucleato o previsto, ancorchè in termini generali, eventuali criteri per l'assegnazione di questa contribuzione straordinaria.

Vorrei anche conoscere, visto che ho sentito che molte richieste di programma di collaborazione sono state rigettate, sulla base di quali criteri si sia arrivati a tali rigetti e quale sia il ruolo condizionatore del pubblico ministero, che generalmente inizia, *motu proprio* o su richiesta del collaborante, le trattative e che evidentemente si espone e a volte promette prima di sapere se può mantenere.

Vorrei infine sapere se tra i criteri per la revoca del programma di collaborazione vi possano essere la mancata comparizione in Aula nei processi (mancata comparizione che annulla la possibilità di quel contraddittorio che è alla base dell'attuale processo penale e che consente alla difesa di controbattere a dichiarazioni accusatorie unilaterali) e la

conclamata inattendibilità o addirittura mendacità, derivante da sentenze penali, del collaborante di giustizia.

GRECO. Cercherò anch'io di porre brevemente due domande, ancorchè accompagnate da una succinta illustrazione dei motivi che le sottendono.

La prima, onorevole Sinisi, riguarda le operazioni di verifica della polizia sui comportamenti dei collaboratori per le quali lei ha sollecitato una nostra particolare attenzione, quasi invitandoci a guardarle con favore anzichè seguire le critiche dei giornali che hanno messo in mostra gli aspetti negativi. Possiamo essere d'accordo nell'apprezzare questi controlli, che riescono molte volte a mettere in luce alcuni comportamenti illeciti che altrimenti resterebbero appunto occultati; ma le chiedo se lo Stato si è posto la domanda del rapporto tra costi e benefici di tali continui controlli di polizia.

Laddove a tale domanda si dovesse rispondere che c'è uno sbilanciamento in danno dei benefici, e quindi in favore dei costi, non sarebbe il caso di pensare a «ribilanciare» questo rapporto intervenendo su un altro tipo di rapporto, ugualmente sbilanciato, che è emerso dalla sua esposizione, ossia con l'inversione di tendenza rispetto ai 739 collaboratori liberi contro i 267 detenuti? Se questo rapporto è dovuto alla mancanza di fiducia da parte dello Stato in quella funzione della pena che l'onorevole Lumia ha definito come di reinserimento e recupero sociale, mi chiedo allora perchè lo Stato non si preoccupa di umanizzare le condizioni all'interno delle carceri, rendendo queste ultime un luogo appunto di recupero e di reinserimento sociale e quindi aumentando il numero dei collaboratori detenuti. In tal modo potremmo forse fare a meno di tante operazioni di verifica richieste dal numero spropositato di collaboratori di giustizia posti in libertà.

A proposito di provvedimenti di rimessa in libertà, lei ha citato tra gli altri il caso Tagliente. Anch'io voglio ricordarlo perchè è stato di mia diretta conoscenza di magistrato in quanto nel corso dell'anno 1995 e all'inizio del 1996 presiedevo proprio il Tribunale della libertà a Bari. Il Tagliente è stato sottoposto al nostro giudizio perchè era stato sorpreso nel territorio di Bitonto (in provincia di Bari) in possesso di armi micidiali e potenti, pur essendo latitante insieme ad altri due appartenenti alla sacra corona unita leccese. Lei ha detto che quando si tratta di collaboratori il giudizio sulla eventuale rimessa in libertà spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Ebbene, attesa la gravità dei fatti di cui doveva rispondere il Tagliente, noi, come Tribunale della libertà, non ci saremmo pronunciati a favore della libertà laddove non fossero venute, se non pressioni, almeno attestazioni e documentazioni da parte appunto dell'autorità competente che dichiaravano trattarsi di un collaboratore le cui dichiarazioni erano attendibili (e che peraltro non potevamo verificare perchè i fatti riguardavano altri processi per reati più gravi, di cui era competente l'autorità giudiziaria di Lecce). Alla fine anche questo collaboratore di giustizia, ammesso al programma di protezione, è stato rimesso in libertà ma - come tutti sapete - qualche mese dopo è stato sorpreso in Abruzzo insieme ad un altro malavitoso leccese che lui stes-

so aveva accusato nel corso di tale sua finta o vera (spetta ad altri giudicare) collaborazione.

Mi chiedo allora se non sia appunto il caso di credere un pochino di più alla funzione della pena come emenda o come rieducazione, senza sbilanciarsi troppo per la rimessa in libertà dei collaboranti, ma soprattutto per la concessione della protezione in stato di libertà.

La seconda domanda la formulo indirizzandola sì al Sottosegretario di Stato per l'interno, ma soprattutto al parlamentare magistrato pugliese (come me). Come sanno bene i colleghi Vendola e Mantovano, esiste appunto una certa preoccupazione, un certo allarme per l'emergente fenomeno in Puglia della balcanizzazione della mafia e dei conseguenti intrecci malavitosi. Le domando se non ritenga opportuna un'utilizzazione permanente dell'esercito sulle coste di questa regione, per scongiurare - anche a seguito di questa sorta di guerra civile in atto in Albania - l'eventuale rischio di massiccia immigrazione clandestina.

SINISI. Signor Presidente, rispondo subito alla richiesta che lei mi ha formulato relativamente all'eventualità di legare in qualche modo i sequestri e le confische dei beni nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimenti penali e poi condannati per reati connessi all'appartenenza ad organizzazioni mafiose con il risarcimento alle vittime della mafia.

Se la domanda mi viene posta in questi precisi termini, debbo formulare una risposta che è indubbiamente di opinione, ma che si basa su un dato tecnico di esperienza. Il problema del risarcimento alle vittime della mafia non è tanto quello di avere un *plafond* a disposizione attraverso il confiscato, ma è quello di non vedersi opporre l'impossibilità di avanzare delle pretese risarcitorie perchè su quei beni operano il sequestro e la confisca in favore dello Stato. Se ci limitiamo a questo argomento, mi sembrerebbe sufficiente che non possa essere opposta nei confronti dei familiari delle vittime della mafia la priorità della misura di prevenzione del sequestro dei beni a favore dello Stato; questo già di per sè renderebbe sufficientemente capiente la possibilità di vedersi ristorare per il danno che tali persone hanno subito.

Altra cosa è se invece intendiamo costituire - se ne faceva un cenno questa mattina con il vice presidente Mancuso - un fondo di solidarietà che vada oltre la natura risarcitoria, per il quale pure si potrebbe prevedere di attingere da questi beni. Posso soltanto esprimere un'opinione personale, anche perchè su tale argomento è in atto una discussione alla quale occorre fare riferimento. Come ho detto, sarebbe preferibile non creare alcuna forma di equiparazione e riterrei anche che per tale finalità si dovrebbero mantenere distinti gli obblighi dello Stato nei confronti dei suoi servitori, e quindi delle vittime della mafia, rispetto ai proventi derivanti dall'azione dello Stato nei confronti dei patrimoni dei mafiosi. Ma è la mia opinione e se posso esprimerla con chiarezza - così come d'altronde mi è richiesto - preferirei che ad un fondo di solidarietà provvedesse autonomamente lo Stato, piuttosto che rimpinguarlo con i proventi delle confische ai mafiosi. Diverso è alimentare con tali beni gli

oneri rivenienti dal sistema di protezione, perchè qui esiste un'omogeneità e sicuramente l'avviso non può che essere favorevole.

L'onorevole Gambale mi chiedeva se sia il caso di articolare le misure di protezione: è una delle strade su cui si sta lavorando. Si tratta della tripartizione tra misure ordinarie, misure di tutela rafforzata e programma di protezione. È un'eventualità che dovrebbe in qualche modo evitare un facile accesso ai programmi di protezione. Analogamente, altra misura finalizzata alla selezione dovrebbe essere la separazione tra le misure premiali ed in particolare i benefici di natura penitenziale da una parte e la sottoposizione al programma di protezione dall'altra. La separazione dei benefici dal programma è, in punto di principio, assolutamente condivisibile ma deve essere regolamentata con certezza; altrimenti questo nostro desiderio di non vedere immediatamente liberi i collaboratori rischia di essere vanificato in quanto è una misura di ulteriore favore rispetto alla condizione di libertà per i collaboratori sottoposti invece a procedimenti penali o a giudicato penale. Quindi vanno messi ovviamente dei paletti se si sceglie questa strada.

Per quanto riguarda, e qui rispondo contemporaneamente all'onorevole Gambale e al senatore Centaro, il rifiuto dell'esame dibattimentale, devo dire che la commissione si è posta questo problema nella ormai pluricitata seduta del 20-21 luglio 1996, in cui abbiamo cercato di trattare tutti i problemi di carattere generale; abbiamo ritenuto che il rifiuto di deporre vada valutato come violazione del rapporto di collaborazione con la giustizia e che quindi possa essere un elemento di valutazione ai fini della revoca del programma.

CURTO. Possa o debba?

SINISI. Dico «possa», perchè ovviamente va esaminato in concreto se vi è una volontà di non deporre, o un ritardo, o una ragione che altrove può risiedere; ma di regola, non potendo io escludere delle ipotesi che pure si sono verificate, la conseguenza del rifiuto di deporre è la revoca del programma. A meno che - come ho detto - non intervengano valutazioni di carattere difforme, che però noi immediatamente acquisiamo. Quando la commissione ha notizia che un collaboratore si rifiuta di deporre, noi immediatamente chiediamo di conoscerne le ragioni. È accaduto talvolta che dopo questa nostra richiesta vi è stata un'immediata resipiscenza dell'interessato. Non si è trattato di memoria, ma di disponibilità: la memoria credo che sia invece formidabilmente buona di solito; però vi è stata questa disponibilità, anche perchè ormai quella che ho descritto sta passando come linea di indirizzo di carattere generale.

Certo, non possiamo decidere preventivamente di ammettere al programma solo coloro che danno la disponibilità a deporre. Su questo voglio solo ricordare che il Parlamento si è già occupato dell'eventualità di introdurre un obbligo di deporre e che negli atti parlamentari che mi sono andato a leggere proprio in occasione di quella riunione sulle questioni generali constatai come il punto relativo all'obbligo di deporre venne espunto dal Parlamento nella legislatura del 1991, perchè si ritenne che fosse un diritto costituzionalmente garantito quello di difendersi

tacendo. È chiaro che la conseguenza può essere la revoca del programma, ma non può essere posto, ancorchè questo possa sembrare paradossale, come condizione per l'ammissione al programma l'obbligo di deporre, anche se poi sostanzialmente alla fine il cerchio si chiude attraverso questa determinazione di natura amministrativa.

Rispondo ora ad una domanda del senatore Novi, anche se in questo momento non è presente, su quanti hanno conservato la piena disponibilità dei beni. Anzitutto va chiarito che uno dei criteri di valutazione per l'adozione di misure di prevenzione è la pericolosità sociale. Ovviamente si tratta di misure completamente estranee all'attività della commissione centrale che presiedo, ma non posso fare a meno di riferire il fatto che solitamente la pericolosità sociale di un collaboratore di giustizia viene valutata nel senso dell'insussistenza, e quindi il procedimento di prevenzione non si conclude con la confisca dei beni.

Devo però dire che tra gli obblighi dei collaboratori di giustizia vi è quello, previsto dall'articolo 12 della legge n. 82 del 1991, di comunicare le loro disponibilità patrimoniali. In caso di dichiarazione infedele, noi ovviamente ne traiamo le conseguenze in termini di mantenimento del programma, e ne teniamo altresì conto ai fini dell'erogazione delle misure di assistenza economica, o per quelle contribuzioni a cui è stato fatto cenno, valutazioni che mi consta siano state fatte anche in passato; quindi se ne tiene conto ai fini delle misure di assistenza economica che vengono erogate. Questo per quanto riguarda la competenza della commissione.

Il senatore Diana mi poneva una domanda riguardo ai familiari. Credo che sia opportuna una scelta di carattere generale, perchè noi cerchiamo di fare il nostro dovere garantendo la protezione ai familiari, ovviamente sulla base dell'istruttoria formulata tanto dagli uffici giudiziari proponenti, quanto dai servizi di protezione degli organi referenti. Tuttavia deve passare con chiarezza il principio che non si possono escludere in assoluto forme ritorsive nei confronti dei soggetti che comunque hanno relazioni con i collaboratori. Questo purtroppo in qualche modo bisogna accettarlo senza scandalo, così come bisogna accettare senza scandalo il fatto che vi siano delle violazioni nei comportamenti da parte dei collaboratori; sono limiti fisiologici e strutturali del sistema. Noi siamo arrivati a sottoporre a programma 114 familiari, ma mi sono reso presto conto del fatto che ciò non impediva poi in concreto che comunque venissero adottate delle misure ritorsive nei confronti di altri. Quindi, tra la valutazione sulla capacità del sistema di essere credibile attraverso la sua efficacia e un tentativo di essere efficaci in assoluto, io opterei per la prima soluzione, senza scandalo, assumendo il rischio di una ritorsione larga.

Quanto alla tempestività degli interventi, pure auspicata dal senatore Diana, devo dire che vi sono oggi le misure urgenti. Certo, se si dovesse arrivare all'abrogazione delle misure urgenti bisognerà prevedere delle formule che consentano comunque la massima tempestività. Tanto maggiore è la tempestività, tanto meglio è, ma è anche vero che tanta più riservatezza vi è nella fase immediatamente

precedente il programma di protezione, tanto minori sono i rischi che si corrono in quella fase.

Vorrei solo dire al senatore Centaro che l'inattendibilità è una delle cose che noi rileviamo principalmente; è uno dei parametri di riferimento. Per quanto riguarda la contribuzione straordinaria, ho letto prima il verbale della commissione relativamente alle misure economiche definitive: quelli sono i criteri a cui noi ci ispiriamo. Attualmente le contribuzioni straordinarie sono solo quelle commisurate ad un periodo limitato di assistenza economica periodica da erogare nei mesi successivi all'uscita dal programma. Quindi parlo di entità davvero molto modeste e diverse da quelle che si intendono come contribuzione straordinaria, che fino ad oggi non abbiamo erogato mai. Se le dovessimo erogare, i principi sono quelli che ho letto.

FIRRARELLO. Signor Sottosegretario, l'opinione pubblica comincia a rendersi conto che c'è disparità di trattamento tra i pentiti circa i sequestri dei beni e le confische. Io penso che un momento di chiarezza e di trasparenza sia assolutamente necessario. Così come la confusione che nasce intorno al ruolo degli avvocati che assistono i pentiti - ormai ce ne sono alcuni che ne assistono centinaia - dà origine a parecchi equivoci.

Ci si deve altresì chiedere se non è opportuno pubblicare il nome di coloro i quali perdono la protezione (ad esempio, nel caso del duplice omicidio presso il cimitero di Catania, i cittadini si chiedono se l'autore è ancora considerato un pentito), se ci si rende conto che molte volte ci si trova di fronte a falsi pentiti che non appena hanno la possibilità tornano a delinquere più di prima.

Certamente ha ragione, almeno su un punto, la vedova Montinaro, quando si chiede se in Italia almeno il 50 per cento delle pene inflitte viene scontato oppure no. Negli Stati Uniti non mi sembra che la situazione sia la stessa: mi sembra che il carcere venga scontato, eccome.

Aveva ragione il senatore Greco quando chiedeva poco fa notizie analoghe.

SINISI. Talvolta negli Stati Uniti non celebrano neanche i processi.

SAPONARA. È noto che il Ministero dell'interno, oltre alla contribuzioni ordinarie e straordinarie, provvede anche al compenso degli avvocati che assistono i collaboratori di giustizia; è altresì notorio che vi sono avvocati che difendono più collaboratori. Da notizie di stampa si è appreso che l'avvocato Luigi Li Gotti ne difende ben 120 e che per ognuno di questi percepisce o ha percepito 60 milioni di lire. Orbene, desidero sapere se la notizia corrisponde a verità e se detti compensi sono liquidati a *forfait* o corrisposti in forza di liquidazioni da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale detto avvocato è iscritto.

MANCUSO. Il sottosegretario Sinisi ha accennato a qualche dissenso con talune procure, a proposito dell'inserimento o della non con-

ferma dei programmi di protezione. Vorrei sapere rispetto a quali uffici questi casi sono insorti, in riferimento a quali collaboranti e a quali processi.

Seconda ed ultima domanda, completiva di quella dell'onorevole Saponara: il Ministero si è posto il problema del cumulo e della possibile incompatibilità delle difese da parte di medesimi avvocati? Capisco che il giudizio sull'incompatibilità è rimesso alla valutazione di merito del giudice, ma mi chiedo se il Ministero ha fatto, fa o si propone di fare qualcosa per evitare questa eventuale incompatibilità sostanziale. L'avvocato Guarnera quante persone assiste e quali onorari ha visto liquidati finora?

FIGURELLI. Presuppongo un giudizio di efficacia e di indispensabilità della legge per spezzare l'omertà, favorire le dissociazioni e prevenire nuovi delitti. Ritengo molto positivi l'analisi critica, gli elementi ed i propositi di innovazione contenuti nella relazione del ministro Napolitano sulla materia. Apprezzo quindi quanto qui detto dal sottosegretario Sinisi per la consapevolezza delle contraddizioni che ne è emersa e anche per la risolutezza, che è stata dimostrata dai dati, con la quale si è imboccata la strada della severità da parte di un Governo che punta all'efficacia e alla produttività di questo servizio.

La mia domanda riguarda un giudizio generale sul fenomeno di impennata, di grande moltiplicazione delle collaborazioni. Chiedo se si ritiene che questo fenomeno sia indice di un esercito in dissoluzione in rotta, o, piuttosto, non nasconda, in misura molto maggiore di quanto non emerga da alcune inquietanti testimonianze processuali, una o più strategie di infiltrazione mirata a due scopi: da un lato quello di delegittimare, di dirottare le verità già acquisite per renderne impossibile o difficile il recepimento in sede processuale, e dall'altro di conoscere da vicino il funzionamento, l'organizzazione dei sistemi di protezione per poterli minare dall'interno e riuscire a colpire in maniera molto più immediata i collaboranti e i loro familiari.

Una seconda questione riguarda le misure di miglioramento della collaborazione nell'ambito del rapporto tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, al fine di evitare che le revoche possano colpire e vanificare una collaborazione positiva e di spostare di più l'azione non tanto sulla repressione del comportamento scorretto quanto sulla prevenzione di tale comportamento. L'esperienza storica del soggiorno obbligato e la lezione che se ne trae possono essere utilizzate affinché il programma di protezione sia tale da proteggere non solo i collaboratori e i familiari ma anche i luoghi in cui essi sono trasferiti onde prevenire la possibilità di impianto di attività criminali?

CURTO. Il sottosegretario Sinisi ha evidenziato come un principio inderogabile a cui dovrà attenersi la commissione da lui presieduta risiede nell'adozione del criterio della selettività riguardo ai collaboratori di giustizia. Segnalo telegraficamente due casi. Il primo riguarda Antonio Bruno, appartenente alla sacra corona unita: imputato nel primo processo a tale organizzazione, si pentì; interrogato presso la caserma di Cri-

spiano, ne evase; latitante, ritrattò le accuse; ripreso in Germania, chiese di tornare a collaborare; negli ultimi giorni ha invece dichiarato di non voler più collaborare. Doppio pentimento, doppio ravvedimento.

Secondo caso: il latitante Stano - veniva già ricordato prima - è stato trovato in casa del pentito Tagliente a Perugia. Sul fatto si è innescata una grossa polemica riguardo all'uso degli strumenti illeciti per conseguire un fine lecito, che ha riguardato la questura di Brindisi.

Chiedo innanzi tutto se Bruno e Tagliente godono ancora del programma di protezione; inoltre, che cosa è venuto meno in quel principio della selettività che dovrebbe stare alla base degli orientamenti e delle decisioni della competente Commissione.

VERALDI. Apprendo dalla stampa l'intenzione di procedere alla modifica, in termini di qualità, selettività e così via, entro sei mesi della legge sui pentiti. Credo sia necessario tener conto di altri due grandi problemi, ad uno dei quali si è riferito il Sottosegretario poco fa con affermazioni di cui mi compiaccio: mi riferisco alla netta separazione tra il programma protettivo e il programma premiale. Credo che le distorsioni che si sono verificate siano dovute al fatto che con il tempo il Ministero ha un po' abdicato alla funzione amministrativa e ha lasciato che i pentiti venissero gestiti dal pubblico ministero. In questo modo il pentito è diventato in un certo senso il confidente al quale bisogna dare sempre qualcosa di più. È questo l'aspetto che per la verità ha colpito l'opinione pubblica.

In secondo luogo, è importante che nella legge si parli di riscontro rispetto a quello che si dichiara, non solo per evitare i teoremi tanto di moda in Italia, ma per avere la possibilità di operare quella selettività alla quale si è riferito anche il senatore Curto.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere anch'io una breve domanda al sottosegretario Sinisi: che idea si è fatto dei cosiddetti pentimenti «a rate»?

GRECO. Vorrei ricordare al sottosegretario Sinisi che non mi ha dato risposte sul riequilibrio tra collaboratori liberi e collaboratori detenuti.

SINISI. Risponderò al senatore Greco. Come ho detto, il criterio è quello che ho affermato in punto di principio. Fino al giudicato non vi è materia per la commissione. Dopo il giudicato vi è materia perchè è previsto per legge che vengano espressi i pareri. Vi sono poi i casi di detenzione extracarceraria che ho citato. Non conosco la vicenda a cui lei ha fatto riferimento, non so chi fossero coloro che hanno fatto questa pressione o indicazione.

GRECO. Non ho detto che si è trattato di pressioni. In realtà nel mio intervento ho parlato di attestazione, nel momento in cui, intervenuto un organo che è competente a valutare l'attendibilità, ci è stato detto che non potevamo prendere visione degli atti e poi è stato prodotto dalla

difesa un atto da cui risulta che si tratta di un pentito. Noi avevamo dubbi sull'attendibilità di questo signore al nostro cospetto e sulla possibilità di rimetterlo in libertà. Poi abbiamo acquisito il vostro parere sulla concessione del regime di protezione e l'attestazione che si trattava di un collaboratore che stava dicendo tutto anche su fatti ben più gravi di quelli per i quali eravamo competenti. È inevitabile che l'autorità giudiziaria, come lei ci insegna, debba tener conto del comportamento successivo e, di fronte ad una attestazione qualificata come quella della apposita autorità che deve valutare l'attendibilità di un pentito, abbiamo rimesso in libertà il Tagliente.

SINISI. Ribadisco quanto ho detto in precedenza. All'autorità giudiziaria non mancano strumenti per fare queste verifiche: alla verifica sull'attendibilità della persona e delle sue dichiarazioni è deputata l'autorità giudiziaria. Quel che possiamo fare è attestare la sussistenza o meno dello *status* di collaboratore, il che sta a significare che fino a quel momento e solo fino a quel momento il soggetto ha reso dichiarazioni sulla base delle quali è stata giustificata la sottoposizione al programma di protezione. Però, come ho detto, svolgendo questa funzione mista, che mi auguro cessi, quando formulo i pareri, insieme alla commissione che presiedo, destinati al tribunale di sorveglianza, per dire se è il caso o meno di concedere i benefici penitenziari, faccio una verifica, e se dico che non si è consolidata la posizione del collaboratore nell'ambito del procedimento in cui le dichiarazioni sono rese, suggerisco una maggior prudenza e auspicio, la non concessione dei benefici penitenziari. Chiariamo questo punto: non posso dare un suggerimento all'autorità giudiziaria di comportarsi analogamente perchè il Tribunale della libertà, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del dibattimento sono giustamente liberi – è un presidio della nostra democrazia – nel fare le loro valutazioni. Credo però non manchino gli strumenti e gli istituti nell'ambito della legislazione vigente per restringere il novero dei soggetti ai quali è possibile concedere i benefici penitenziari. Dunque, è necessaria una valutazione di maggior prudenza.

Se mi si consente preferirei non rispondere sulla questione dell'impiego dell'esercito in Puglia, anche perchè in proposito vi sono state riunioni di organismi competenti, conferenze regionali e più volte sia io sia il Ministro ci siamo espressi al riguardo.

GRECO. Ho toccato questo punto perchè il prefetto di Bari è stato un po' enigmatico.

PRESIDENTE. In questa sede non possiamo giudicare il comportamento del prefetto di Bari.

SINISI. Il senatore Firrarello e l'onorevole Saponara, così come il vice presidente Mancuso, hanno posto la questione relativa agli avvocati dei collaboratori di giustizia. Devo dire che per quanto riguarda gli onorari degli avvocati per le loro prestazioni e le misure di assistenza legale, la commissione si è prima orientata nel senso di sostenere le spese di

un solo legale. In precedenza non era disciplinato neanche questo aspetto; l'abbiamo inserito nel disciplinare delle relazioni tra la commissione e i collaboratori. Quindi comunichiamo che sosteniamo gli oneri per un solo difensore.

Successivamente, una volta nominato Presidente della commissione, ho ritenuto necessario mettere qualche paletto anche in ordine ai compensi professionali. Solitamente venivano richiesti pareri di congruità ai consigli dell'ordine. Questa procedura creava innanzi tutto un problema di disvelamento, di conoscibilità, abbastanza incompatibile con l'attuale assetto normativo, ma questa era poca cosa. Avevo invece constatato l'attestarsi dei consigli dell'ordine sulla stessa pretesa degli avvocati e solitamente nella misura massima, di talchè abbiamo introdotto una clausola aggiuntiva in base alla quale fissiamo noi stessi gli onorari professionali, nel senso di non chiedere il parere di congruità se viene richiesto un onorario che sta nella media tra il minimo e il massimo. Si tratta di una regola valida per tutti, per quanto può valere una regola obbligatoria preventiva di questo genere.

Il regime delle incompatibilità per gli avvocati dei collaboratori di giustizia merita necessariamente qualche precisazione. Intanto - e non intendo spezzare una lancia a favore degli avvocati dei collaboratori - c'è da dire che vi sono realtà nelle quali è difficile trovare i difensori. Non sono in grado di attestare personalmente quanto mi è stato riferito nel corso di un'audizione in Calabria, ma in quella sede mi è stato detto che gli avvocati che si prestano a questo genere di difesa sono tre. Analogamente a Catania sarebbero pochissimi, nell'ordine di due o tre. Conseguentemente il novero di collaboratori difesi non è limitabile a poche unità. Il regime delle incompatibilità per i difensori è ovviamente materia delicatissima; ritengo tuttavia che un approccio possibile è quello di considerare non già il regime delle incompatibilità per la difesa dei collaboratori di giustizia ma in generale quello relativo ai difensori di soggetti appartenenti alle medesime organizzazioni criminali, siano o no collaboratori di giustizia. Il rischio di concertazione preventiva delle dichiarazioni e di non genuinità della prova mi sembra infatti identico, vale per gli uni e per gli altri. Si tratta quindi di una questione che non va evitata ma affrontata in maniera neutrale, guardando il problema in una dimensione generale.

Non posso rispondere all'onorevole Mancuso sulla singolarità delle vicende relative agli onorari professionali dell'avvocato Guarnera semplicemente in virtù del segreto d'ufficio cui sono tenuto. Mi riservo di rispondere, se mi sarà consentito; in ogni caso ora non sarei comunque in grado di dare una risposta non essendone a conoscenza. In base ai parametri che ho già enunciato credo che difenda effettivamente numerosi collaboratori di giustizia ma non so dire con esattezza quanti siano nè quanto abbia percepito per ciascuno di essi; credo che per tutti sia stato richiesto il parere di congruità al consiglio dell'ordine perchè, almeno fino a giugno, la regola era questa.

Qualche dissenso con le procure caratterizza il dialogo istituzionale; potrei trasmettere un messaggio allarmante dicendo che in questa fase il dissenso è generalizzato, in particolare a seguito del mutamento di

orientamento della commissione centrale che ha colto in qualche modo impreparati gli uffici giudiziari; sono pertanto maturate delle resistenze, ma non sono in grado di localizzare i dissensi nell'ufficio di questa o quella procura. Come ho avuto modo di dire in un'audizione davanti al Consiglio superiore della magistratura, ritengo che ci troviamo in una fase necessaria di transizione che, per portare ad una maggior sintonia, deve passare attraverso l'opera di precursori. In questa fase, ahimè, il precursore sono stato io e mi faccio quindi carico di questa fisiologica conflittualità che mi auguro venga superata al più presto con un maggior comune sentire.

Il senatore Curto ha invocato criteri di selettività più rigorosi e il senatore Figurelli ha chiesto quali strumenti offra l'attuale sistema per effettuare questo genere di valutazioni. Uno dei criteri di selettività è la valutazione della novità apportata dalla collaborazione. Si dice che su questo punto è necessaria una modifica normativa, ma, a mio avviso, già la normativa vigente richiedendo un contributo di particolare importanza prevede di per sé il requisito della novità rispetto alle dichiarazioni precedenti, non potendosi ritenere particolarmente importante un contributo ripetitivo o ridondante, talchè, quando sono state avanzate richieste plurime, magari nell'ambito dello stesso procedimento, abbiamo svolto audizioni proprio per operare una selezione in termini di priorità, per stabilire chi aveva reso prima le dichiarazioni nello stesso procedimento, evitando la sottoposizione al programma di ulteriori soggetti, per i quali pure veniva richiesta, con ciò ritenendo che dovesse essere contrastato il pericolo di ulteriori dichiaranti nel procedimento in cui altri collaboratori avevano già fornito il proprio contributo. Questo criterio di selettività ed un maggior rigore sono a mio avviso possibili sulla base della normativa vigente e in questo senso la commissione sta già procedendo come credo di aver dato contezza attraverso il lavoro svolto.

Sulla questione dei ripentimenti, devo dire che fino ad oggi non vi sono casi valutati positivamente dalla commissione. Nel sistema manca una norma che lo vieti in maniera assoluta ma, quando è stato posto all'attenzione della commissione un caso di successiva collaborazione, è stato solitamente valutato sfavorevolmente, ritenendosi ormai non più ammissibile al programma colui che non abbia dato garanzie di attendibilità e di affidabilità.

CURTO. Tagliente e Bruno sono stati esclusi dal programma di protezione?

SINISI. Ricordo con sicurezza che per Tagliente venne disposta la revoca immediata e, se non ricordo male, ma devo necessariamente chiedere il beneficio del dubbio, ciò avvenne anche per Bruno. Ricordo che ci fu un carteggio; mi sembra che non sia più soggetto al programma o, per lo meno, secondo i criteri che abbiamo adottato, non dovrebbe esserlo.

CURTO. Quanto ha speso lo Stato per questi collaboratori?

SINISI. Per rispondere al senatore Curto dovrei sapere quando sono stati ammessi al programma e quanto tempo è durata la loro permanenza; sarebbe in tal modo facile fare un calcolo. Ma anche in questo caso, se mi è consentita l'espressione di un parere, gli oneri derivanti dal sostentamento del singolo collaboratore non sono esorbitanti rispetto ai benefici che se ne ricavano. Mi è stata chiesta una valutazione in termini di costi-benefici: ritengo sia ampiamente favorevole ai benefici, tanto più se sottolineiamo la capacità di prevenzione di una collaborazione di spessore, soprattutto se riferita a vaste organizzazioni criminali.

A proposito della separazione tra il programma di protezione ed il sistema premiale spero finisca presto questa fase intermedia, anche se mi auguro che la Commissione antimafia condivida gli indirizzi che abbiamo assunto e che ho esposto, di valutazione anche di merito, e che tiene conto del mancato consolidamento delle collaborazioni.

Sull'importanza dei riscontri ho detto che uno dei parametri di riferimento è l'attendibilità del collaboratore sulla quale sia le autorità giudiziarie sia la commissione centrale sono chiamate ad effettuare verifiche periodiche.

Sulla questione del pentimento a rate ho già affermato che è stato liquidato troppo facilmente l'obbligo di stilare la dichiarazione di intenti, strumento volto ad impedire proprio la possibilità di dichiarazioni successive. Sto cercando di far tornare in auge questo strumento anche se auspico un sistema in cui la fase della collaborazione possa essere congelata entro un certo periodo, trascorso il quale non possiamo certamente impedire dichiarazioni successive, ma dobbiamo sicuramente impedire che siano concessi benefici sulla base di tali dichiarazioni postume. Ritengo ciò possa esser fatto legittimamente e su tale questione si aprirà senz'altro un dibattito quando verranno valutate le proposte di modifiche normative.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sinisi per la lunga, dettagliata e paziente esposizione e dichiaro conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Ai sensi del Regolamento devo dare comunicazione di due deliberazioni adottate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza. La prima è relativa alla scelta dei collaboratori della Commissione, del cui elenco do ora lettura: Roberto Alfonso, sostituto procuratore nazionale antimafia; Cosimo Bottazzi, consigliere della Corte d'appello, con funzioni di sostituto procuratore di Brindisi; Salvatore Cantaro, magistrato di Cassazione; Assunta Cardone, magistrato di Cassazione; Annibale Conforti, ispettore superiore sostituto ufficiale pubblica sicurezza; Tommaso Cottone, consigliere della Corte dei conti; Arturo De Felice, primo dirigente presso la Direzione centrale della polizia criminale ed esperto nelle problematiche relative all'attuazione degli Accordi di Schengen; Gianfranco Donadio, sostituto procuratore presso il tribunale di Salerno; Maurizio Fiasco, ricercatore sociale e docente in corsi di aggiornamento

per le forze di polizia; Pietro Grasso, sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia; Tano Grasso, presidente dell'associazione antiracket ACIO; Antonio Laudati, magistrato d'appello con funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia; Cataldo Motta, sostituto procuratore presso il tribunale di Lecce e componente della Direzione distrettuale antimafia di Lecce; Gaetano Nanula, generale comandante in seconda della Guardia di finanza (avendo accertato che non esistono incompatibilità di sorta); Italo Ormani, magistrato di Cassazione; Roberto Rossi, agente scelto della polizia di Stato; Gaetano Sergi, ispettore della polizia di Stato; Roberto Sgalla, funzionario della polizia di Stato, primo dirigente (è stato anche segretario generale del Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia - SIULP); Giuseppe Tavormina, ex generale di Corpo d'armata dei carabinieri ed oggi consigliere della Corte dei conti.

Le collaborazioni saranno regolate sulla base dei criteri che abbiamo già stabilito, avranno carattere di *full time* o di *part time* e saranno definite successivamente.

L'altra comunicazione che devo dare alla Commissione è che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito il seguente calendario dei lavori: giovedì 30 gennaio (quindi dopodomani), alle ore 9, il seguito e la conclusione della discussione sui lavori della Commissione ed esame del Regolamento interno; mercoledì 5 febbraio, alle ore 19,30, l'audizione del procuratore Giancarlo Caselli; venerdì 7 febbraio, alle ore 9,30, l'audizione del dottor Manganelli; martedì 11 febbraio, con orario da stabilire, l'audizione del ministro Flick. Ognuno di voi ovviamente riceverà a domicilio comunicazione formale di ciascuna convocazione.

Convocazione della Commissione

PRESIDENTE. Ricordo quindi che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 30 gennaio, alle ore 9, con all'ordine del giorno il seguito della discussione sui lavori della Commissione e l'esame del Regolamento interno.

I lavori terminano alle ore 14,15.

